



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 9 FEBBRAIO 2000

N. 17

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1708

Nociglia (Le) - Legge regionale 56/80 art. 55. Nomina Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G.

Pag. 743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1709

Poggiorsini (Ba) - Legge regionale 56/80 art. 55. Nomina Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G. del Comune di Poggiorsini.

Pag. 743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1710

Trani (Ba) - Variante al P.R.G. "Destinazione urbanistica suoli Ingannamorte Rosa". Delibera Commissario ad Acta n. 79/97. Approvazione con prescrizioni.

Pag. 744

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1749

Sammichele di Bari - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 748

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1801

Alberobello (Ba) - L.R. 56/80 - Variante puntuale al P.R.G. per ampliamento opificio prodotti agricoli - Ditta Abbracciavento Francesco - Deliberazioni C.C. 91/95 e 40/96.

Pag. 756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1802

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione di ampliamento struttura produttiva esistente nel Comune di san Ferdinando di Puglia - Ditta "Marlanvil s.p.a."

Pag. 758

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1803

LL.RR. 31/74 e 47/75 - Esercizio 1998 - Rettifica deliberazione di G.R. n. 4547 del 30-12-1998.

Pag. 762

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 1999, n. 1804

LL.RR. 31/74 e 47/75 - Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 1999 - Cap. 571010 - Impegno di spesa.

Pag. 763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 1874

Mola di Bari (Ba) - Verifica di conformità del vigente P.R.G. ai contenuti della legge regionale 31-5-1980 n. 56. Delibera di C.C. n. 27 del 3-5-1995. Presa d'atto.

Pag. 765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 1875

Gravina in Puglia (Ba) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per l'ampliamento dell'opificio per la produzione di impianti molitori "chiavi in mano" e macchinari per la molitura di cereali da parte dell'azienda "Defino & Giancaspro".

Pag. 767

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 2040

Castrignano del Capo (Le) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un villaggio turistico in località "Masseria Li Turchi" nel Comune di Castrignano del Capo. Ditta "Messapia" s.r.l. Riproposizione.

Pag. 771

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 2041

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n. 136/99 - art. 11 - e legge 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Lecce di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: "Dinvest s.p.a.".

Pag. 772

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1708

Nociglia (Le) - Legge regionale 56/80 art. 55. Nomina Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“Ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 56/80 "Tutela ed uso del territorio" il Comune di Nociglia è obbligato a dotarsi del P.R.G. del proprio territorio Comunale adeguato alle disposizioni della stessa L.r. n. 56/80.

Con nota n. 4873 del 16-09-1999, diretta al Presidente della GR il Sindaco del Comune di Nociglia, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. del proprio territorio comunale.

All'uopo con la stessa nota è stata trasmessa copia del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 9-09-1999 avente per oggetto "Adozione del P.R.G." e delle dichiarazioni di incompatibilità di n. 10 consiglieri, ai sensi dell'art. 290 del R.D. n. 148 del 4-02-1915, su n.12 assegnati per legge al Consiglio Comunale, in ordine all'adozione del P.R.G.

Da quanto innanzi si rileva che in effetti il Comune di Nociglia non può procedere all'adozione del P.R.G. attesa la manifestata incompatibilità di n. 10 consiglieri su 12 costituenti il Consiglio Comunale e la conseguente impossibilità di raggiungere il quorum minimo richiesto dal R.D. n. 148/1915 - art. 27 - (almeno 4 Consiglieri) per la validità delle deliberazioni dell'organo Consigliare anche in 2^a convocazione.

Ciò premesso, ed in relazione a quanto innanzi riportato, deve rappresentarsi la necessità che il Comune di Nociglia si doti di uno strumento urbanistico, quale il P.R.G. adeguato alle opportunità di sviluppo economico e di salvaguardia del territorio, e pertanto è necessario procedere alla richiesta nomina del Commissario "ad Acta" per l'adozione del P.R.G. per il quale il Consiglio Comunale, ad oggi, è impossibilitato ad adempiere.

Di conseguenza propongo alla Giunta Regionale di accogliere l'istanza del Sindaco del Comune di Nociglia con la nomina ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80 e dell'art. 30 della L.R. n. 22 del 22-12-1994 di un Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G. e conseguenti adempimenti.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4^o - della L.R. n. 7/97 punto g).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.

N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”. L'Assessore all'urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Nociglia in merito alla impossibilità del CC. di adottare il P.R.G. prescritto dalla L.r. n. 56/80.
- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- DI NOMINARE, in relazione a quanto sopra, quale Commissario "ad acta" per l'espletamento di tutte le procedure e gli atti necessari previsti dall'art. 16 della L.r. n. 56/80 per l'adozione del P.R.G. del Comune di Nociglia (LE) ivi comprese quelle relative alla pubblicazione degli atti, l'esame delle osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni alle prescrizioni e/o modifiche della GR l'ing. Piergiorgio Solombrino n. 2-1-1942 - LECCE, viale Lore, 91;
- il Commissario "ad acta" espletterà le proprie funzioni entro il termine di 180 giorni, dalla notifica del presente provvedimento con l'invio del P.R.G. al competente Assessorato Regionale;
- al Commissario ad "acta" il Comune di Nociglia provvederà al pagamento dell'indennità e rimborso spese dovute per l'espletamento dell'incarico così come determinato con delibera della G.R. n. 6339 del 28-09-1994;
- Di demandare, al competente Settore Urbanistico Regionale di notificare il presente provvedimento al Commissario ad "acta" nonché a provvedere ad inviare copia al Comune di Nociglia;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1709

Poggiorsini (Ba) - Legge regionale 56/80 art. 55.

Nomina Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G. del Comune di Poggiorsini.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

Ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 56/80 "Tutela ed uso del territorio" il Comune di Poggiorsini è obbligato a dotarsi del P.R.G. del proprio territorio Comunale adeguato alle disposizioni della stessa L.r. n. 56/80.

Con nota n. 3520 del 5-11-1999, diretta all'Assessorato all'Urbanistica, il Sindaco del Comune di Poggiorsini, in ordine all'adozione del P.R.G., ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta considerata la impossibilità del C.C. di procedere all'adozione del Piano stante la dichiarata incompatibilità di tutti i tredici Consiglieri assegnati per legge al Consiglio Comunale, allegando alla stessa nota l'atto deliberativo C.C. n. 48 del 14-10-1999 avente ad oggetto "Adozione P.R.G.", le singole dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. n. 290 del R.D. n. 148 del 4-2-1915, sottoscritte dagli stessi Consiglieri Comunali.

Da quanto innanzi si rileva che in effetti il Comune di Poggiorsini non può procedere all'adozione del P.R.G. attesa la manifestata incompatibilità di tutti i Consiglieri costituenti il Consiglio Comunale e la conseguente impossibilità di raggiungere il quorum richiesto dal R.D. n. 148/1915 - art. 127 - (almeno 4 Consiglieri) per la validità delle deliberazioni dell'organo Consigliare anche in 2ª convocazione.

Ciò premesso, ed in relazione a quanto innanzi riportato, stante la necessità per il Comune di Poggiorsini di dotarsi di uno strumento urbanistico, quale il P.R.G. adeguato alle opportunità di sviluppo economico e di salvaguardia del territorio, è necessario procedere alla richiesta nomina del Commissario ad acta per l'adozione del P.R.G. per il quale il Consiglio Comunale, ad oggi, è impossibilitato ad adempiere.

Di conseguenza si propone alla Giunta Regionale di accogliere l'istanza del Comune di Poggiorsini con la nomina ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80 e dell'art. 30 della L.R. n. 22 del 22-12-1994 di un Commissario ad "acta" per l'adozione del P.R.G. e conseguenti adempimenti.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4º - della L.R. n. 7/97 punto g).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”. “Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore all'urbanistica, sulla scorta delle risul-

tanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Poggiorsini in merito alla impossibilità del CC. di adottare il P.R.G. prescritto dalla L.r. n. 56/80;
- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- DI NOMINARE, in relazione a quanto sopra, quale Commissario "ad acta" per l'espletamento di tutte le procedure e gli atti necessari previsti dall'art. 16 della L.r. n. 56/80 per l'adozione del P.R.G. del Comune di Poggiorsini (BA) ivi comprese quelle relative alla pubblicazione degli atti, l'esame delle osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni alle prescrizioni e/o modifiche della GR l'ing. Chiaretta Nolasco, via C. Musacchio, 83 - GRAVINA;
- Il Commissario "ad acta" espletterà le proprie funzioni entro il termine di 180 giorni, provvedendo a trasmetterlo all'Assessorato all'Urbanistica, così come previsto dall'11º comma dell'art. 16 della L.r. n. 56/80; il tutto a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
- al Commissario ad "acta" il Comune di Poggiorsini provvederà al pagamento dell'incarico così come determinato con delibera della G.R. n. 6339 del 28-4-1994;
- Di demandare, al competente Settore Urbanistico Regionale di notificare il presente provvedimento al Commissario ad "acta" nonché a provvedere ad inviare copia al Comune di Poggiorsini;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1710

Trani (Ba) - Variante al P.R.G. "Destinazione urbanistica suoli Ingannamorte Rosa" Delibera Commissario ad Acta n. 79/97. Approvazione con prescrizione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria

espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

"Il T.A.R. Puglia. Sez. II, con sentenza n. 334 del 10-05-1997, stante la inadempienza del Comune di Trani alla esecuzione di precedente sentenza n. 174 del 22-03-1996 della stessa sezione, ha ordinato la sua esecuzione da parte dell'Autorità Amministrativa. Il Commissario ad Acta, designato dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale con nota n. 59882/2 del 16-09-1997, con propria Deliberazione n. 79 del 24-11-1997 ha adottato in Variante al P.R.G. vigente, approvato con D.M. LL.PP. n. 3990/71, l'attribuzione della destinazione urbanistica dei suoli di proprietà della ditta Ingannamorte Rosa in Valente, riportati in Catasto al Foglio n. 25/D alle particelle nn. 617, 827, 1177 e 1179 in omogeneità alle zone contermini ed in particolare attribuendo la tipizzazione di "Zona Semintensiva" alle particelle nn. 617 e 827 e di "Zona Intensiva" alle particelle nn. 1177 e 1179.

Gli atti della variante, come innanzi adottata, sono stati trasmessi all'Assessorato all'Urbanistica con nota comunale prot. 18330 del 05-06-1998, e constano di n. 3 elaborati grafici e n. 16 atti tecnico-amministrativi.

Gli atti della variante sono stati pubblicati a norma di legge (art. 16 della L.R. n. 56/80); ad esito delle pubblicazioni sono state presentate n. 4 osservazioni, controdedotte dal Commissario ad Acta con la Delibera n. 61 del 05-06-1998.

Gli atti grafici e gli atti tecnico-amministrativi della variante, unitamente alla relazione del Settore Urbanistico n. 5/99, sono stati sottoposti al parere del Comitato Urbanistico Regionale.

Il suddetto Comitato, con proprio parere n. 33/99, giusta seduta del 09-07-1999, facendo propria la relazione del Settore Urbanistico, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante di cui trattasi con le prescrizioni specificate nella citata relazione, parte integrante del presente provvedimento unitamente al citato parere.

Dette prescrizioni, tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sono come di seguito puntualizzate, in sintesi:

1. gli standard urbanistici di cui al D.M. 02-04-1968 dovranno essere individuati e ceduti preliminarmente al rilascio della C.E. e che gli stessi non potranno in alcun modo essere monetizzati.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Urbanistico Regionale con il parere n. 33/99, qui in toto condiviso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Trani, come sopra adottata, con le prescrizioni riportate nella relazione del Settore Urbanistico n.5/99.

Per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le determinazioni del Commissario ad Acta per le motivazioni riportate nella relazione innanzi citata.

In ordine, infine, alle disposizioni di legge in mate-

ria di beni soggetti ad "usi civici", si fa presente che l'area oggetto della variante non risulta interessato, (per quanto è stato possibile riscontrare dagli atti d'Ufficio) da vincolo di "uso civico" ai sensi della L.R. n. 7/98.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche"

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entità o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la variante al P.R.G. del Comune di Trani adottata dal Commissario ad Acta con Delibera n. 79 del 24-11-1997, con le prescrizioni specificate nella relazione del Settore Urbanistico n. 5/99 del parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 33/99 (atti integranti del presente provvedimento);
- **DI DECIDERE**, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Urbanistico Regionale nel citato parere, qui in toto condiviso;
- **DI DEMANDARE** al competente Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Trani;
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ADUNANZA DEL 09-07-1999

COMPONENTI N. 20

PRESENTI N. 11

PARERE N. 33/99

OGGETTO: TRANI (BA) - Attribuzione destinazione urbanistica suoli Ingannamorte R. Sentenza TAR 334/97. - Delibere Commissario ad Acta n. 79/97 e n.61/98.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, rimessi per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31-5-1980 n. 56;

UDITO il relatore (Arch. Vito Antonio GIANGRECO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 5/99 del 19-4-1999.

Il Relatore
arch. V. Giangreco

Il Presidente
ing. G. Manzulli
Il Verbalizzatore
ing. C. Conversano

ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA UFFICIO 2^o

OGGETTO: TRANI (BA) - Esecuzione sentenza TAR Bari - II Sez. n. 334 del 10-05-1997. Attribuzione destinazione urbanistica suoli Ingannamorte Rosa. Delib. Comm. Ad Acta n. 79/97 e n. 61/98.

RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione n. 79 del 24-11-1997 del Commissario ad Acta, si provvedeva, in esecuzione della Sentenza T.A.R. Puglia, Bari - II Sez. n. 334 del 10-05-1997, in ordine ai suoli di proprietà della Sig.ra INGANNAMORTE Rosa in Valente, in catasto al foglio 25/D del Comune di Trani, all'attribuzione delle seguenti destinazioni urbanistiche, in omogeneità alle zone contermini:

- particelle 617 e 827 dell'estensione di mq. 352: "zona semintensiva";
- particelle 1177 e 1179 dell'estensione di mq. 819: "zona intensiva";

come disciplinate dalle Norme tecniche di attuazione di cui al P.R.G. approvato con D.M. LL.PP. n. 3990/1971, riconfermando le previsioni di viabilità pubblica di cui allo stesso P.R.G. ed imponendo a carico dei richiedenti la concessione edilizia il reperimento e la cessione nell'ambito dei suoli d'intervento delle aree a servizi a norma del D.M. 1444/68, com-

misurate al nuovo carico insediativo e comunque in quantità non inferiore a 18 mq./ab..

Alla delib. Commissariale n. 79/97 risultano allegati i seguenti elaborati:

Elaborato 1 - Stralcio P.R.G. con individuazione suoli; Elaborato 2 - Stralcio catastale con individuazione suoli;

Elaborato 3 - Stralcio A.F.G..

Costituiscono invece documentazione probatoria ed esplicativa allegata alla delibera:

- All. 1 - Istanza acquisita al prot. com.le al n. 13488 del 13-05-1994;
- All. 2 - Reiterazione istanza 06-09-1994;
- All. 3 - Diffida 07-10-1994;
- All. 4 - Nota prot. com.le 28264 del 13-10-1994 della Commissione Straordinaria
- All. 5 - Reiterazione diffida acquisita al prot. com.le al n. 30756 del 03-11-1994;
- All. 6 - Ricorso al TAR 07-12-1994;
- All. 7 - Sentenza TAR Puglia Bari, II Sezione n. 174 del 22-03-1996;
- All. 8 - Sentenza TAR Puglia Bari, II Sezione, n. 334 del 10-05-1997;
- All. 9 - Nota prot. reg.le 5988/2 del 16-09-1997, dell'Assessorato Reg.le all'Urbanistica;
- All. 10 - Verbale di sopralluogo n. 1 del 09-10-1997;
- All. 11 - Verbale n. 2 del 10-11-1997;
- All. 12 - Del. di C.C. n. 57 dell'11-01-1990 (suoli D.I.L.A. S.r.l.);
- All. 13 - Relazione U.T.C. del 27-05-1991 e tabelle e grafici allegati;
- All. 14 - CC.EE. nn. 26/94 - 36/96 - 41/94 - 23/97;
- All. 15 - Stralcio tav. n. 1 di cui alla C.E. 25/94;
- All. 16 - Stralci tabelle dei tipi edilizi zona semintensiva e zona intensiva, di cui alle Norme di Attuazione del P.R.G..

A seguito delle pubblicazioni del provvedimento a norma dell'art. 16 - 4° e 5° comma - della L.r. 31-05-1980 n. 56, sono state presentate le seguenti osservazioni ed opposizioni avverso il provvedimento stesso, controdedotte dal Commissario ad Acta con delib. n. 61 del 05-06-1998;

1. Destra di Trani (D.D.T.), nelle persone dei Consiglieri De Toma Francesco, Ferrara Giovanni, Marinaro Anna e Spallucci Francesco, datata 22-02-1998 ed acquisita al protocollo comunale il 23-02-1998 al n. 5620;
2. Partito della Rifondazione Comunista - Sezione di Trani, nella persona del Segretario politico Sonatore Salvatore, datata 26-02-1998 ed acquisita al protocollo comunale il 27-02-1998 al n. 6466;
3. Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone degli Ingegneri Giuseppe Affatato e Giansalvatore Tafuro, datata 25-02-1998 ed acquisita al protocollo comunale il 03-03-1998 n. 6834;
4. Sig.ra Ingannamorte Rosa, datata 24-03-1998 ed acquisita al protocollo comunale il 01-04-1998 al n. 10416.

I suddetti provvedimenti del Commissario ad Acta risultano assunti a seguito di specifica istanza dei pro-

prietari in data 13-05-1994 presso il Comune di Trani, cui seguivano - stante l'inadempienza dell'Amm/nc Com.le - reiterazioni, diffide, costituzioni in mora e ricorsi presso il TAR e - da ultima - le sentenze del TAR Puglia - II Sez. n. 334/94 e n. 174/96, con sanzioni dell'obbligo di provvedere alla disciplina urbanistica dei suoli in questione, oggetto di caducazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità per decorso quinquennio (L. 1187 del 19-11-1968 art.2).

Le motivazioni e le considerazioni poste a base dei citati provvedimenti commissariali sono enunciati nelle delibere stesse adottate e fanno riferimento - in sintesi e nella sequenza riportata nella delib. 79/97 - ai seguenti aspetti tecnico - giuridici:

- stato di fatto fisico - giuridico dei suoli contermini, già con identica destinazione pubblica a scuole nel P.R.G. 1971 ed edificati sulla scorta di precedenti provvedimenti comunali di ritipizzazione (osservazioni al P.R.G. accolte dal Ministero e contenziosi e determinazioni conseguenti, ivi compresa la delib. C.C. n. 57/90 e connesso studio ricognitivo con verifica degli standards eseguita dall'U.T.C. per il Quartiere Marechiaro in questione);
- inalterabilità, per dimensioni e conformazione dei suoli "relitti" in argomento, della originaria destinazione pubblica a scuole del P.R.G. 1971;
- improponibilità, per gli stessi suoli, di ulteriori diverse destinazioni a carattere pubblico, in mancanza - all'attualità - di progetto o programmi pubblici finanziati di intervento sui suoli in questione ed in assenza altresì di uno strumento urbanistico di carattere generale (nuovo P.R.G. o P.R. dei servizi) di ripianamento di riqualificazione complessiva degli standards a norma del D.M. 1444/68 (in proposito il TAR, con la sentenza n. 174/96, annullava specifica nota comunale prot. 28264/94 indirizzata ai proprietari, che intendeva rinviare in sede di redazione del futuro nuovo P.R.G. ogni valutazione in ordine ai suoli in argomento);
- obbligatorietà di provvedere all'attribuzione della disciplina urbanistica (L. 1187/68, decisioni 51/80 e 92/82 della Corte Costituzionale, sentenza 7/84 A.P. del Consiglio di Stato ecc.);
- compatibilità con le disposizioni dell'art. 55, secondo comma della L.r. 56/80, trattandosi di provvedimento non di "variante" ad un P.R.G. vigente, bensì propriamente, limitatamente ai suoli in questione, di obbligatoria reintegrazione del piano divenuto parzialmente inoperante (sentenza 7/84 A.P. del Consiglio di Stato ecc; v. anche, in ambito specificatamente pugliese, sentenza TAR Lecce 539/89);
- non alterazione del disegno complessivo, dell'impostazione generale e dei criteri informativi del P.R.G., in relazione allo stato di fatto fisico - giuridico dei suoli (concessioni già rilasciate sulle aree contermini; dimensioni e configurazione dei

"relitti" dei suoli oggetto di provvedimento) ed in considerazione che il decremento quantitativo delle aree a servizi, rispetto alla ricognizione operata dall'U.T.C. per il Quartiere Marechiaro (v. delib. C.C. 57/90 e determinazioni connesse), comunque di modesta entità (mq. 1.171 complessivi), risulta contenuto nell'eccedenza riscontrata dall'U.T.C. stesso per l'intero quartiere, rispetto ai minimi di legge.

Con la delib. N. 79/97, pertanto, il Commissario ad Acta ha provveduto all'attribuzione della destinazione urbanistica ai suoli in argomento nei termini nelle premesse indicate, riconfermando in ogni caso la viabilità pubblica come da previsione P.R.G. 1971 ed imponendo, nell'ambito dei suoli d'intervento, il reperimento e la cessione delle aree a standards ex D.M. 1444/68 commisurate al nuovo carico insediativo a realizzarsi.

Con la delib. N. 61/98, inoltre, il Commissario ha controdedotto alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti ex art. 16 L.R. 56/80, respingendo le prime tre (destra di Trani, Partito della Rifondazione Comunista e Ufficio Tecnico Comunale), di carattere generale, con motivazioni sostanzialmente riconducibili a quanto già esposto nella precedente del. N. 79/97 (motivazioni e considerazioni tecnico - giuridiche a base del provvedimento stesso).

Per quanto attiene invece all'osservazione n. 4 (a nome di Ingannamorte Rosa, proprietaria dei suoli), tendente all'eliminazione dell'obbligo di reperimento e cessione degli standards a carico dei proprietari, la stessa è stata parzialmente accolta, sulla scorta di specifica attestazione prot. 3422 del 25-02-1998 dell'U.T.C. (rilasciata su richiesta di parte), dalla quale si evince che le partt. 1177 e 1179 erano già state computate, come zona residenziale intensiva, nello studio ricognitivo del Quartiere Marechiaro operato dall'U.T.C. stesso (delib. C.C. 57/90 e determinazioni connesse) in particolare, l'accoglimento parziale dell'osservazione si sostanzia nella possibilità per le sole partt. 1177 e 1179 citate, del reperimento e cessione - a carico dei richiedenti la cessione edilizia - delle aree a servizi commisurate all'intervento, nell'ambito delle aree all'uopo destinate nel Quartiere Marechiaro dal P.R.G. 1971 e ricomprese nello studio ricognitivo dell'U.T.C. in precedenza menzionato.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, ritenendo fondate ed ammissibili le conclusioni del Commissario ad Acta di cui alle deliberazioni richiamate si esprime parere favorevole alla riqualificazione urbanistica di che trattasi, con la prescrizione che gli standards di cui al D.M. 02-04-1968 dovranno essere e individuati e ceduti preliminarmente al rilascio della c.e. e che gli stessi non potranno in alcun modo essere monetizzati.

Si rimettono gli atti al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 56/80.

Bari, li 19 agosto 1999

Il Dirigente d'Ufficio
arch. Angelo Malatesta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1749

**Sammichele di Bari - Piano Regolatore Generale -
Approvazione con prescrizioni e modifiche.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Aspetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Il Comune di Sammichele di Bari dotato di Regolamento edilizio ed annesso P.d.F. approvato con D.P. n. 4003 del 01-08-1975 con delibera GR n. 42 dell'8-07-1997 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Gli atti del P.R.G., redatti dall'Arch. Luigi MIRIZZI e dall'Arch. Franco Rossi, sono stati trasmessi all'Assessorato con nota comunale prot. 4905 del 18-05-1998 e constano n. 12 elaborati tecnici, così come esplicitati nella Relazione-Parere del Comitato Urbanistico Ristretto (ex LL.RR. 24/94 e 8/98) parte integrante del presente provvedimento.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati a norma di legge (art. 16 l.r. 56/80); complessivamente sono state presentate n. 19 osservazioni controdedotte dal C.C. con delibera n. 8 del 28-02-1998 oltre n. 1 fuori termine non contraddedotta dal Consiglio Comunale.

Risultano inoltre prodotti direttamente all'Assessorato n. 4 ricorsi dei Sigg. ROSSI Crescenza Pierina, BUSTO Francesco, VILLARI Angela Marzia, SPINELLI Lucia.

In merito al P.R.G. risultano espressi i seguenti pareri favorevoli per i vincoli presenti sul territorio:

- Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Bari: nota prot. 1125 dell'8-06-1999;
- Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici nota prot. 15133 del 16-07-1999;
- Soprintendenza Archeologica di Puglia-Taranto: nota prot. 19410 del 21-07-1999 con la seguente precisazione:

“Si fa presente, comunque l'opportunità di integrare la tavola 3 di detto piano con l'indicazione di alcuni insediamenti antichi documentati nel territorio extraurbano di Sammichele, messi in evidenza da recenti ricognizioni topografiche ed attualmente in corso di verifica da parte di questo Ufficio ai fini di tutela.

In particolare si tratta della località denominata Frassineto, che si estende tra gli agri di Sammichele e Turi (si veda la fig. 11 del breve saggio allegato in copia alla presente), nella quale sono segnalati siti risalenti al periodo preistorico (età Neolitica, età del Bronzo) e al periodo classico (V, VI sec. a.C.).”

— Decreto dell'Ufficio Medico Provinciale di Bari per la riduzione della zona di rispetto del Cimitero comunale da mt. 200 a mt. 100 (prot. 10693 del 21-01-1976).

Gli atti tecnico-amministrativi del piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute ll.rr. n. 24 del 4-07-1994 e n. 8 del 28-01-1998 all'esame del Comitato

Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile n. 3797 del 25-03-1999.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 23-09-1999 e giuste sedute del 7-05-1999, del 29-07-1999 e del 23-09-1999, ha ritenuto meritevole di approvazione il piano di cui trattasi con prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.1 e 5.2 della predetta Relazione-parere così come di seguito testualmente riportate:

“5.1. VINCOLI TERRITORIALI

Negli elaborati grafici del P.R.G. vanno puntualmente individuate tutte le aree ed i beni di carattere ambientale paesistico, naturalistico, archeologico ed architettonico oltre quelle indicate nel P.U.T.T - Paesaggio e Beni Ambientali in precedenza riportate salvo più puntuali verifiche ed approfondimenti a livello di controdeduzioni comunali, fissando al tempo stesso idonee fasce di rispetto da individuare negli elaborati grafici di Piano con un'ideonea normativa di tutela, tesa anche alla salvaguardia dei beni stessi, con esclusione di interventi di nuova edificazione relativa sia ai beni come sopra individuati sia alle fasce di rispetto.

5.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 7 - Parcheggi privati

Si modifica così il 1° capoverso “- per i fabbricati residenziali 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato e comunque 1 posto auto di almeno 15 mq. per ogni alloggio anche monocamera;”

Art. 10 - Interventi edilizi

Comma 7, capoverso 2. Si elimina “- aumenti della Sul in misura non superiore al 5% della Sul preesistente;”

Art. 43 - Artigianato e deposito - Zona D2

Comma 3: Si modifica così “È consentita, nell'ambito della volumetria assentibile, la realizzazione per ciascun insediamento di un'abitazione per il custode avente le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare.”

Art. 45 - Area produttiva direzionale - Zona D4

Comma 2: Si modifica così “È consentita, nell'ambito della volumetria consentita, la realizzazione di una casa per il custode avente le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare.”

Art. 47 - Aree agricole - Zone E1

Comma 2: va così riformulato “in coerenza con le disposizioni di tutela per la zona agricola previste dalla L.R. n. 56/80 i nuovi interventi nelle zone agricole sono così disciplinati:

Lotto minimo di intervento: 10.000 mq.

Iff = 0.05 mc/mq (nell'ambito del quale 0.03 mc/mq possono essere destinati a casa colonica);

H max = 8 mt.

P max = n. 1.

Possono essere realizzate case coloniche, attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, silos ed altri impianti di immagazzinaggio, impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione).

Comma 3: va eliminato.

Comma 12, 1° capoverso eliminare l'avverbio "...prevalentemente...";

Art. 49 - Aree a destinazione mista: agricola e per l'agriturismo - Zone E3

Si elimina in toto e le aree sono ritipizzate zona agricola E1.

Per quanto riguarda le attività agrituristiche si rinvia alla specifica disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge regionale."

In ordine alle osservazioni, il C.U.R. ristretto si è testualmente determinato al punto 6.0 della Relazione-parere nei seguenti termini:

"6.0 OSSERVAZIONI

Come già detto, avverso il P.R.G. risultano presentate n. 19 Osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale (previo parere istruttorio dei progettisti di Piano) con delibera n. 8 del 28-02-1998, oltre 1 fuori termine.

Si concorda con quanto determinato dal Consiglio Comunale salvo per quanto sotto riportato:

Oss. N. 13) Lagravinese Domenico, Vito Angelo, Maddalena: osservazione respinta dal C.C.; la stessa, come indicato nelle stesse controdeduzioni dei tecnici, si ritiene accoglibile per i motivi prospettati dai progettisti;

Oss. N. 14) Montelli Giovanni: osservazione respinta dal C.C.; la stessa si ritiene accoglibile in quanto la attuale configurazione dei luoghi non giustifica il permanere del vincolo su un'area minima di "verde pubblico", e pertanto l'area va tipizzata come l'adiacente area "B1".

Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato

Oss. N. 1) Rossi Crescenza Pierina - Trattasi di riproposizione dell'osservazione n. 19) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 2) Busto Francesco - Trattasi di determinazioni riproposizione parziale dell'osservazione n. 9) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 3) Villari Angela Marzia - Trattasi di determinazioni e dell'osservazione n. 7) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 4) Spinelli Lucia - L'osservazione propone il

ripristino della sezione viaria prevista dal P.F. (mt. 10.00) rispetto alla riduzione operata dal P.R.G. (mt. 6), onde accedere all'immobile concessionato. Si rimette al Consiglio Comunale per le preventive valutazioni atteso che l'osservazione attiene a situazione giuridicamente riferita alla strumentazione vigente (P.F.)".

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la relazione-parere citata, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione del PRG del Comune di SAMMICHELE DI BARI, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del PRG stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-parere ed innanzi sinteticamente richiamate.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le determinazioni del Comitato Ristretto, innanzi citate.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.r. 56/80.

In ordine infine alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad "usi civici", si precisa che il territorio del Comune di SAMMICHELE DI BARI non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del PUTT regionale del paesaggio e dei beni ambientali, adottato con delib. di G.R. n. 6496 dell'11-10-1994) da suoli sottoposti ai citati "usi civici".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie e sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Urbanistica
- Di approvare ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n.56/80 per le motivazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di SAMMICHELE DI BARI adottato con delibera di CC. n. 32 del 13-03-1995 e n. 8 del 28-02-1998 (esame delle osservazioni dei cittadini) con introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche specifiche ai punti 5.1 e 5.2 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.RR. 24/94 e 8/98 (parte integrante del presente provvedimento);
- Di decidere in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 6.0 della Relazione-parere e nelle premesse riportato), qui in toto condiviso;
- Di demandare al competente Assessorato all'Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento al Comune di SAMMICHELE DI BARI, che dovrà procedere, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/80, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del PRG stesso;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

COMITATO URBANISTICO REGIONALE RISTRETTO

**L.R. N. 24 DEL 4-7-1994 INTEGRATA
DALLA L.R. 28-1-1998**

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

RELAZIONE-PARERE

1.0 ASPETTI GENERALI

il Comune di Sammichele di Bari è dotato di Regolamento edilizio con annesso P.d.F. approvato con Decreto Regionale n. 4003 del 01-08-1975.

In data 05-12-1985, con delibera n. 158, il Consiglio Comunale deliberava gli obiettivi e i criteri d'impostazione del P.R.G. ai sensi della L.R. 56/80.

In seguito il Consiglio Comunale con delibera n. 171 del 29-12-1989 revocava la deliberazione n. 158 del 5-12-1984, avente per oggetto: "Legge Regionale 31-5-1980 n. 56 art. 16 - Obiettivi e criteri d'impostazione del P.R.G.", e con delibera n. 172 del 29-12-1989 approvava i "Criteri ed obiettivi definitivi per la formazione del Piano Regolatore Generale".

Il Consiglio Comunale in data 7 maggio 1991 con

deliberazione n. 29 del 07-05-1991, vistata dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 10 giugno 1991 prot. n. 4896, approvava a unanimità gli elaborati relativi alla prima fase.

In data 12-03-1995 la Giunta Comunale con deliberazione n. 94, a seguito dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con voti favorevoli unanimi proponeva al Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. n. 56/80, l'adozione del P.R.G.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi, con delibera n. 32 del 13-03-1995 vistata per presa d'atto dalla Sezione Provinciale di Controllo il 14-04-1995 prot. n. 3732, deliberava quanto segue:

1) di non procedere all'adozione del P.R.G. considerato l'esiguo tempo a disposizione per l'esame degli atti e il parere espresso dal Dirigente dell'U.T.C.;

2), 3), 4) di prendere atto delle precisazioni fatte dai tecnici redattori del P.R.G.;

5) di invitare la Giunta Comunale, in considerazione di quanto innanzi segnalato, a esaminare l'opportunità di revocare la propria delibera n. 94 del 12-03-1995 così da assicurare una proposta di Giunta al Consiglio coerente e aderente al Piano che verrà definitivamente presentato per l'adozione.

A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 9-06-1995 i tecnici inviavano all'Amministrazione Comunale gli elaborati aggiornati.

Il P.R.G. risulta infine adottato con delibera di C.C. n. 42 del 08-07-1997.

Il P.R.G. in parola risulta costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. N. 1 - RELAZIONE GENERALE
- TAV. N. 2 - PLANIMETRIA 1:10.000 - Il territorio extraurbano: la zonizzazione
- TAV. N. 3 - PLANIMETRIA 1:10.000 - Il territorio extraurbano: i vincoli
- TAV. N. 4 - PLANIMETRIA 1:5.000 - La zonizzazione del territorio - zona nord
- TAV. N. 5 - PLANIMETRIA 1:5.000 - La zonizzazione del territorio - zona sud
- TAV. N. 6 - PLANIMETRIA 1:2.000 - La zonizzazione del territorio urbano
- TAV. N. 7 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TAV. N. 8 - REGOLAMENTO EDILIZIO
- TAV. N. 9 - PLANIMETRIA 1:25.000 - Interrelazioni con i piani dei comuni contermini
- TAV. N. 10 - RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA
- TAV. N. 11 - RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 19 Osservazioni, oltre 1 fuori termine, controdedotte dal Consiglio Comunale (previo parere istruttorio dei progettisti di Piano) con delibera n. 8 del 28-02-1998, che qui di seguito si elencano con a margine l'esito comunale.

01) Bianco Antonio e Tritto Addolorata Respinta

02) Spinelli Gerardo, Marinelli Antonia e Moschetti Maria	Respinta
03) Palmieri Vito Lorenzo	Accolta
04) Lerario Giovanni e Morgese Angela	Respinta
05) Rossi Maria Rosaria	Respinta
06) Gasparro Vita Carmela	Respinta
07) Villari Angela Marzia	Respinta
08) Savino Francesco	Respinta
09) Tecnici locali- Fortunato Antonio + 6	Respinta
10) Bianco Rosa Stella	Respinta
11) Fortunato Angelo	Respinta
12) Massimiliano Mario e Lollobrigida Onorina	Respinta
13) Lagravinese Domenico, Vito Angelo, Maddalena	Respinta
14) Montelli Giovanni	Respinta
15) Simone Immacolata Ester	Respinta
16) Dalessandro Pasqua Vita Maria	Respinta
17) Vieli Giovanna	Respinta
18) Rossi Crescenza Pierina Società Adros	Respinta
19) Rossi Crescenza Pierina	Respinta
20) Sportelli Giovanni - fuori termine - Non contro- dedotta dal C.C.	

1.1 RICOGNIZIONE GIURIDICA

Al fine di disporre di un quadro sufficientemente completo della pianificazione urbanistica del Comune di Sammichele si riporta di seguito l'elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti e/o in itinere:

- **Piano di Zona (167) per l'Edilizia Economica e Popolare (Zona C4 di espansione)**
adottato con delibera C.C. n. 246 del 26-10-1974 e approvato con Decreto Presidente R.P. n. 4884 del 13-11-1975 e successiva variante adottata con delibera C.C. n. 231 del 06-09-1984 e approvata con delibera della Giunta Regionale n. 5.900 del 26-06-1985.
- **Piano di Lottizzazione "Cupertino - Pastore Bovio"**
approvato dalla regione Puglia in data 17-03-1973 antecedentemente alla variante al P.d.F. del 1975;
- **Studio per le zone B di Completamento**
adottato con delibera commissariale n. 219 del 25-06-1977 ed approvato con Decreto Regionale n. 736 del 12-04-1978 (ha disciplinato e consentito la sopraelevazione delle abitazioni esistenti);
- **Piano Particolareggiato per il Centro Storico**
adottato con delibera consiliare n. 124 del 14-04-1976 ed approvato con Decreto Regionale n. 1247 del 14-06-1978;
- **Piano per gli insediamenti produttivi P.I.P.**
adottato con delibera C.C. n. 138 del 24-04-1973 approvato con Decreto Regionale n. 1649 e accettato dal C.C. con delibera n. 142 del 28-06-1974.
- **Piano di Adeguamento e Sviluppo della Rete Commerciale**
- **Piano di Recupero**
redatto nel 1987 ed attualmente ancora in corso d'approvazione.

1.1 SISTEMA DELLE TUTELE

Come rilevasi dalla documentazione del P.U.T.T./P.B.A. e salvo ulteriori approfondimenti in sede comunale in fase di controdeduzioni, il territorio comunale è interessato dalle seguenti emergenze:

Corsi d'acqua: Lama San Giorgio - Lama (C/o Masseria Parco Madonna);

Grotte: Grave di Frassineto - Grotta del Lamone - Capovento delle Monache;

Biotopi: Parco delle Monache (Bosco);

Vincolo faunistico: A/Oasi di protezione Le Padule;

Segnalazione archeologica: S. Angelo - Lama Diuomo (insed. Precl.) - Menhir (su via Turi) - Contrada Piedimonte (Insed. Precl.);

Segnalazione architettonica: Masseria Gonnelli.

1.2 PARERI

In ordine alle previsioni di Piano l'Amm.ne Com.le ha requisito i seguenti pareri:

Ispettorato Ripartimentale delle foreste: il territorio comunale non risulta assoggettato alle disposizioni del R.D. 3267/1923, giusta nota 1125 dell'8-06-1999.

Soprintendenza per i BB.AA.AA.SS. di Bari: Parere favorevole con nota protocollo 15133 del 16-07-1999;

Soprintendenza Archeologica di Puglia-Taranto: nota prot. 19410 del 21-07-1999. Parere favorevole con la seguente precisazione: "Si fa presente, comunque l'opportunità di integrare la tavola 3 di detto piano con l'indicazione di alcuni insediamenti antichi documentati nel territorio extraurbano di Sammichele, messi in evidenza da recenti ricognizioni topografiche ed attualmente in corso di verifica da parte di questo Ufficio ai fini di tutela.

In particolare si tratta della località denominata Frassineto, che si estende tra gli agri di Sammichele e Turi (si veda la fig. 11 del breve saggio allegato in copia alla presente), nella quale sono segnalati siti risalenti al periodo preistorico (età Neolitica, età del Bronzo) e al periodo classico (V, VI sec. a.C.)."

2.0 OBIETTIVI DEL P.R.G.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 171 del 29-12-1989 revocava la deliberazione n. 158 del 5-12-1984, avente per oggetto: "Legge Regionale 31-5-1980 n. 56 art. 16 - Obiettivi e criteri d'impostazione del P.R.G." e con delibera n. 172 del 29-12-1989 approvava i "criteri ed obiettivi definitivi per la formazione del Piano Regolatore Generale";

I criteri e gli obiettivi deliberati erano in sintesi i seguenti:

1 - L'area del centro antico, in conseguenza dell'evoluzione storica, ha perso di funzione e ruolo attivi rispetto al contesto dell'intera città. Considerata la posizione strategica, esso va rivitalizzato con adeguata dotazione di standards;

2 - Elevazione dell'indice dal 70% al 100% in tutta

la zona B ricompresa dallo "Studio delle zone omogenee tipo B" approvato con D.R. n. 736 del 14-04-1978.

3 - Nelle aree prevalentemente edificate si deve tendere al riuso ed al rinnovamento urbano.

4 - Dimensionare le nuove aree di espansione tenendo conto sia dei processi in atto (residenza, insediamenti produttivi, servizi), sia dei dati demografici e statistici.

5 - Individuare le nuove aree di espansione in relazione alla morfologia del territorio.

6 - Dotarsi di Programmi Pluriennali di Attuazione come scelta di priorità attuative nel quadro più generale del P.R.G.

7 - Stralciare dal Piano insediamenti produttivi il settore a Sud, sia per l'elevata produttività delle colture agricole sia per gli elevatissimi costi di urbanizzazione in relazione all'andamento orografico dei terreni. Valutare l'eventuale esigenza di un ampliamento del P.I.P. a fronte delle numerose istanze a tutt'oggi non soddisfatte.

8 - Salvaguardare il territorio dalla localizzazione di industrie di tipo nocivo e/o insalubre.

9 - Stabilire ai sensi del D.L. 2-4-1968 n. 1444, in misura non inferiore a mq. 25/ab., la dotazione di spazi per servizi.

10 - I servizi base vanno localizzati per raggi d'influenza.

11 - Prevedere che il 50% dell'edilizia residenziale sia riservata all'edilizia economica e popolare.

12 - Individuare le aree soggette alla disciplina del comparto, di cui alla L.R. n.6 del 12-2-1979.

13 - Confermare in 100 m. l'area di rispetto cimiteriale di cui al D.M.P. n. 11693 del 21 gennaio 1976.

14 - Valorizzare e recuperare nelle zone agricole il patrimonio produttivo esistente, tutelandone e salvaguardando le aree agricole irrigue e/o ad alta e qualificata produttività.

15 - Disaggregare le zone agricole per aree omogenee e diversificare il lotto minimo d'intervento, individuando le aree di minore pregio dove ridurlo.

16 - Individuare e salvaguardare, in tutto il territorio comunale, i beni ambientali, archeologici, architettonici e paesaggistici.

17 - Riqualificare, tutelare e valorizzare le aree degradate della Lama che per le sue prerogative naturalistiche, il carattere paesaggistico e morfologico, costituisce un'autentica risorsa ambientale e storico-culturale anche per la sua vicinanza con la grande area archeologica di Monte Sannace. Ciò al fine di destinarne l'area a Parco Naturale, integrato con le colture agricole impiantate nell'alveo, considerate parte costituente il paesaggio.".

3.0 TIPIZZAZIONI DEL PDF E RESIDUE CAPACITÀ INSEDIATIVE

3.1 SETTORE RESIDENZIALE

L'estensione del Comune di Sammichele di Bari è di Ha 3.383 con un numero di abitanti, secondo l'ulti-

mo dato disponibile (riferimento di redazione del piano 1991), di 6.096.

Le previsioni del P.F. vigente sono così suddivise:

— zona omogenea A, Centro Storico, esiste un Piano Particolareggiato vigente dal quale si evince che vi sono 384 abitazioni tra occupate e non occupate per complessivi 960 vani che con un indice di affollamento pari ad 1 circa danno in complesso una capacità insediativa di 850 abitanti.

I limitati interventi consentiti sono finalizzati solo ad un miglioramento della qualità abitativa.

— zona omogenea B (Iff = 5 mc/mq), i progettisti stimano graficamente una quantità di aree libere di 25,12 ha e occupate di 27,74 ha; verificano poi una impossibilità oggettiva a sfruttare tale indice sia per la ridotta dimensione dei lotti, sia per il rispetto di altri vincoli di piano, quali distanze ed altezze, ipotizzano una capacità edificatoria residua "molto limitata" seppur non supportata da studio di dettaglio ma da ipotesi inerenti quanto anzi detto ed inoltre a mezzo del confronto tra gli indici di Superficie fondiaria, Superficie coperta, ed H altezza degli edifici.

• **Il Totale delle capacità insediative residue in zona A e B viene dai progettisti stimato in 770 stanze.**

— zona omogenea C.

Zone C1 di Espansione: l'unica zona C1 è quella interessata dalla Lottizzazione Cupertino-Bovio con capacità edificatoria residua pressochè nulla.

Zone C2 di Espansione: (del tutto inedificate) - Capacità edificatoria mc. 30.000;

Zona C3 di Espansione: (zone stralciate dalla Regione in sede di approvazione del Pdf e ritipizzate come Zone Agricole E3)

Zona C4 di Espansione: Zona PEEP; capacità edificatoria residua non quantizzata a fronte di una capacità insediativa totale di 1349 abitanti.

3.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Esistono delle modeste zone produttive all'interno del tessuto edificato oltre al PIP (Zona Industriale) su indicato, che in sede di variante è stato ridimensionato.

3.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

La dotazione attuale di superfici a standard è di mq. 68.980 quindi di 11,3 mq/ab. che considerando ulteriori mq. 25.681 (verde attrezzato) di superficie a standard in corso di realizzazione portano il totale a mq. 94.641 quindi a 15,5 mq/ab.

Esiste una analisi qualitativa che dimostra l'insufficienza di superficie per talune attrezzature che vengono adeguatamente integrate nella proposta di piano.

4.0 DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

4.1 SETTORE RESIDENZIALE

Il Piano effettua il dimensionamento con riferimen-

to al quindicennio 1993 - 2008 seppur considerando i dati anagrafici comunali del 1988, anno di elaborazione delle indagini progettuali propedeutiche alla redazione del PRG, consegnate al comune nel marzo 1991 e successivamente approvate (deliberazione C.C. n. 29 del 07-05-1991). L'andamento demografico del Comune di Sammichele mostra un sostanziale decremento della popolazione che passa da 7.427 ab. del 1951 a 7.144 del 1961, a 6.908 del 1971, a 7.008 del 1981 ed infine ai 6.096 del 1988 in particolare, facendo riferimento al quindicennio preso in considerazione dai progettisti, 1974-1988, si passa da 7.232 ab. nel 1974, a 7.008 ab. del 1981 (anno censuano), a 6.906 ab. nel 1988.

I progettisti, a partire da tale andamento demografico, non effettuano il dimensionamento secondo le indicazioni della Tab. 6 della Delibera G.R. 6320/89 (Proiezioni della popolazione a 15 anni) e conseguenzialmente non operano il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale secondo la Tab. 12 (1° procedimento), ma si limitano alle procedure della Tab. 13 (2° procedimento).

Nella fattispecie analizzata, considerato che non è stata elaborata la Tab. 6 che dovrebbe fornire il dato base per il calcolo delle famiglie residenti al 2008, i progettisti hanno presuppuesto una serie di ipotesi.

Per il numero delle famiglie previste alla fine del quindicennio - ovvero al 2008 (1993 + 15) - hanno fatto, in mancanza di studi specialistici, le seguenti considerazioni e previsioni:

- l'incremento totale del numero delle famiglie dal 1971 al 1981 è stato del 20% circa: infatti si è passati da n. 1918 famiglie del 1971 a n. 2303 famiglie nel 1981;
- al 1987 l'incremento totale è stato del 4,5%; infatti si è passati a n. 2407 famiglie;
- l'incremento medio annuo è stato del 2% nel decennio 1971-1981 e del 0,75% sino al 1987;
- il numero delle famiglie dal 31-12-1988 al 31-12-1993 ha subito le seguenti variazioni:
 - anno 1988 n. 2400 famiglie
 - anno 1989 n. 2378 famiglie
 - anno 1990 n. 2355 famiglie
 - anno 1991 n. 2539 famiglie
 - anno 1992 n. 2523 famiglie
 - anno 1993 n. 2731 famiglie
 si è avuto pertanto nel suddetto periodo un incremento totale del 13,8% e quindi un incremento medio annuo del 2,76%.
- l'incremento totale dal 1971 al 1993 è stato del 42,4% con un incremento medio annuo dell'1,93%;
- facendo una media di tutti gli incrementi annui così come in precedenza esposti si ha l'1,86% annuo;
- per opportuna cautela i Progettisti hanno applicato una riduzione di circa il 40% all'incremento dell'1,86% annuo, ottenendo così l'1,10% annuo che può in modo attendibile essere preso a base del calcolo per le ipotesi di incremento del numero di famiglie;

- per il periodo quindicennale di pianificazione urbanistica, a partire dal 31-12-1993, attendibilmente hanno ipotizzato un numero di famiglie residenti pari a n. 3180 applicando l'incremento medio annuo del 1,10 pari a un incremento totale del 16,5% per arrivare all'anno 2008;
- in considerazione che si sono avuti dal 1951 i seguenti dati a dimostrare un andamento della situazione sempre in incremento: anno 1961 n. 2,05 stanze per abitazione, anno 1971 n. 2,64 stanze per abitazione, anno 1981 n. 3,07 stanze per abitazione, il numero medio di stanze per abitazione è stato considerato all'anno 2006 un leggero incremento rispetto all'ultimo dato e, pertanto, pari a 3,1 stanze per abitazione.

In considerazione di ciò è stata predisposta la tabella che segue.

Fabbisogno di edilizia residenziale

- | | |
|---|----------------|
| 1) - Famiglie residenti nell'anno 2008 | n. 3180 |
| 2) - Dotazione di abitazioni al 1988: | |
| totale abitazioni censite al 1981 | n. 2874 |
| totale abitazioni costruite dal 1981 al 1988 | <u>n. 530</u> |
| | n. 3404 |
| 3) - Abitazioni inidonee perse negli interventi di recupero per esigenze tipologiche e tecnologiche valutate in funzione del numero delle stanze al censimento 1981 | |
| il 20% di quelle costruite da una stanza | |
| 0,20 x 0,09 x 2874 | n. 52 |
| Il 18% di quelle costruite da due stanze | |
| 0,18 x 0,21 x 2874 | n. 109 |
| Il 16% di quelle costruite da tre stanze | |
| 0,16 x 0,19 x 2874 | n. 87 |
| il 14% di quelle costruite da 4 stanze | |
| 0,14 x 0,30 x 2874 | n. 121 |
| il 12% di quelle costruite da 5 stanze | |
| 0,12 x 0,13 x 2874 | n. 45 |
| il 10% di quelle costruite da 6 stanze e più | |
| 0,10 x 0,08 x 2874 | <u>n. 23</u> |
| | n. 437 |
| 4) - Abitazioni fisiologicamente non occupate rispetto al totale: 0,26 x 3404 | n. 885 |
| 5) - Totale abitazioni idonee e disponibili al 1988 (n. 3404 - n. 437 - n. 885) | n. 2082 |
| 6) - Fabbisogno di abitazioni all'anno 2008 (n. 3180 - n. 2082) | n. 1098 |
| 7) - Fabbisogno di abitazioni per terziarizzazione e secondarizzazione dell'edilizia residenziale | n. 200 |
| 8) Fabbisogno complessivo di abitazioni all'anno 2008 (n. 1098 + n. 200) | n. 1298 |
| 9) - Numero medio di stanze per abitazione all'anno 2008 | st./ab. 3,1 |
| 10) - Fabbisogno complessivo di stanze all'anno 2008: n. 1298 x st./ab. 3,1 | stanze n. 4023 |

Con successiva nota prot. 7230 del 9-09-1999 il Comune di Sammichele ha trasmesso elementi integrativi, predisposti dai progettisti in ordine al dimensionamento del Settore residenziale.

Le previsioni residenziali del PRG come indicate nella relazione di Piano sono le seguenti:

- **Zone A e B**

Capacità insediativa residuale 770 stanze;

- **Zona di espansione C1**

Totale superficie territoriale 5,75 ha

Indice territoriale di 1,90 mc/mq

Capacità insediativa 1090 stanze

- **Zona di espansione C2**

Totale superficie territoriale 16,5 ha

Indice territoriale di 1,15 mc/mq

Capacità insediativa 1890 stanze

- **Zona produttiva di tipo D2 destinata all'artigianato e deposito**

Totale superficie territoriale 9,6 ha

Indice territoriale 1,00 mc/mq con possibilità di destinare il 20% per la residenza.

Capacità insediativa 190 stanze;

- **Zona produttiva direzionale di tipo D4 destinata alle aziende operanti nel settore terziario**

Totale superficie territoriale 3,4 ha

Indice territoriale di 2,00 mc/mq con possibilità di destinare il 10% per la residenza.

Capacità insediativa 68 stanze.

Un totale previsto quindi di 4008 stanze.

4.2 SETTORE PRODUTTIVO (ZONE D)

Non risulta richiamato nella relazione il dimensionamento del settore produttivo, come per il settore residenziale bisogna fare riferimento alla tavola propeudeutica alla stesura del piano, tavole comunque approvate dal C.C.

Nelle predette tavole di analisi esiste una esposizione, per taluni aspetti datata, e quindi di trascurabile ausilio ai fini progettuali, della situazione del settore produttivo negli anni censuari 1961 e 1971; esiste poi una tabella che fotografa la situazione economica-produttiva al 1981 e che può essere riferimento per verificare induttivamente il fabbisogno del settore produttivo.

Le zone produttive sono così individuate:

- **Zona Industriale D1**

Estensione circa 28 Ha - La presenza di circa 38 aziende con oltre 200 addetti può giustificare una simile previsione anche in considerazione del fatto che il Comune con recente Variante ha provveduto a ridimensionare fortemente la originaria estensione dell'area industriale.

- **Zona produttiva di tipo D2 - Artigianato e deposito**

Totale superficie territoriale 9,6 ha

Appare dimensionata in riferimento ai 205 addetti al 1981 ed al costante trend di crescita del settore.

& **Zona produttiva di tipo D3 - Aree produttive esistenti**

Trattasi di piccoli insediamenti nel tessuto edificato di scarso significato e di cui va favorita la delocalizzazione.

- **Zona produttiva di tipo D4 - Area produttiva direzionale**

Totale superficie territoriale 3,4 ha

Anche tale settore appare dimensionato in riferimento alla attuale consistenza (circa 100 addetti) ed all'andamento di crescita.

4.3 INFRASTRUTTURE - SUPERFICI A STANDARD E DI INTERESSE GENERALE

La dotazione attuale di superfici a standard è, tra superfici esistenti ed in corso di realizzazione pari a mq. 94.641, quindi a 15,5 mq/ab.

La delibera d'intenti indicava in 25 mq/ab. la dotazione di superfici a servizi da prevedere in sede di PRG.

Il PRG raggiunge tale quantità come qui di seguito riportato:

Aree per l'istruzione.

Esistenti mq. 12.320, previsti mq. 8.770 e mq. 13.800 per un totale di mq. 34.890, dotazione di 5,72 mq/ab.

— Aree per attrezzature d'interesse comune.

In totale la superficie delle aree destinate a spazi d'interesse comune è di 33.380 mq. con uno standard di 5,47 mq/ab.

— Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport.

In totale la superficie delle aree esistenti è di 44.781 mq. il previsto parco urbano ha una estensione di 114.000 mq. per un totale di 158.781 mq.

— Aree per parcheggi.

Complessivamente le attuali aree destinate a questo scopo ammontano a 2250 mq.; risultano destinate a parcheggio nel PRG le aree a confine con il campo sportivo per 9.120 mq e le aree, sempre nella zona a sud-est, per 13.920 mq. per complessivi 23.040 mq; il totale delle superfici destinate a parcheggio tra esistenti e di previsione è quindi di mq. 25.290.

Le superfici a servizi risultano sia quantitativamente (oltre 30 mq/ab.) che qualitativamente soddisfatte.

4.4 ZONE AGRICOLE - E

Sono così classificate:

- **E1 - Aree agricole**

Sono le aree agricole destinate al mantenimento ed all'incremento della produzione agricola e delle attività ad essa connesse.

- **E2 - Aree agricole di rispetto**

Queste aree hanno lo scopo di costituire una fascia di rispetto, a protezione del parco naturale.

L'edificazione in tali aree è vietata anche se possono esprimere volumetria, secondo gli indici delle zone E1 da realizzare in altre aree di proprietà del soggetto richiedente la concessione edilizia a mezzo di atto di asservimento.

- **E3 - Aree a destinazione mista: agricola ed agriturismo**

In queste aree, data la destinazione mista, valgono gli indici e le prescrizioni delle zone E1 oltre alla possibilità di ampliamento di costruzioni esistenti e/o

nuove costruzioni finalizzate al miglioramento, potenziamento o nuovo impianto di attività turistiche.

- E4 - Aree agricole a carattere territoriale

Sono aree di riserva naturale e di eventuale rimboscamento.

Sono vietate costruzioni a carattere permanente o residenziale.

- E5 - Aree agricole di interesse naturalistico

Sono aree di interesse naturalistico dove è vietato qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che è da salvaguardare.

5.0 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Il PRG del Comune di Sammichele di Bari risulta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico in relazione all'impianto generale, al rispetto delle indicazioni della delibera d'intenti, alla ricucitura operata dell'edificato esistente, alla cura posta nella tutela delle zone del territorio sensibili alle emergenze naturalistico-ambientali-architettoniche ed archeologiche, alle previsioni delle superfici a standard, e degli insediamenti produttivi.

Premesso quanto sopra ed al fine di tener conto dei rilievi in ordine alla carenza di individuazione di vincoli territoriali e di conformare il P.R.G. alle vigenti disposizioni di legge, si intendono d'ufficio negli atti le seguenti prescrizioni.

5.1 VINCOLI TERRITORIALI

Negli elaborati grafici del P.R.G. vanno puntualmente individuate tutte le aree ed i beni di carattere ambientale, paesistico, naturalistico, archeologico ed architettonico oltre quelle indicate nel P.U.T.T.- Paesaggio e Beni Ambientali in precedenza riportate salvo più puntuali verifiche ed approfondimenti a livello di controdeduzioni comunali, fissando al tempo stesso idonee fasce di rispetto da individuare negli elaborati grafici di Piano con un'idonea normativa di tutela, tesa anche alla salvaguardia dei beni stessi, con esclusione di interventi di nuova edificazione relativa sia ai beni come sopra individuati sia alle fasce di rispetto.

5.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 7 - Parcheggi privati

Si modifica così il 1° capoverso “ - per i fabbricati residenziali 1 mq. ogni 10 mc. di volume edificato e comunque 1 posto auto di almeno 15 mq. per ogni alloggio anche moncamera.”

Art. 10 - Interventi edilizi

Comma 7, capoverso 2. Si elimina “ - aumenti della Sul in misura non superiore al 5% della Sul preesistente.”

Art. 43 - Artigianato e deposito - Zona D2

Comma 3: Si modifica così “È consentita, nell'ambito della volumetria assentibile, realizzazione per ciascun insediamento di un'abitazione per il custode

avente le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare.”

Art. 45 - Area produttiva direzionale - Zona D4

Comma 2: Si modifica così “È consentita, nell'ambito della volumetria consentita, la realizzazione di una casa per il custode avente, le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare.”

Art. 47 - Aree agricole - Zone E1

Comma 2: va così riformulato “in coerenza con le disposizioni di tutela per la zona agricola previste dalla L.R. n. 56/80 i nuovi interventi nelle zone agricole sono così disciplinati:

Lotto minimo di intervento: 10.000 mq;

Iff = 0.05 mc/mq (nell'ambito del quale 0.03 mc/mq possono essere destinati a casa colonica);

H max = 8 mt.

P max = n. 1

Possono essere realizzate: case coloniche, attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimale, silos ed altri impianti di immagazzinaggio, impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi di ogni tipo, ricoveri e officine per macchine, piccoli allevamenti domestici, piccoli impianti di prima lavorazione).

Comma 3: va eliminato.

Comma 12, 1° capoverso: eliminare l'avverbio “... prevalentemente...”

Art. 49 - Aree a destinazione mista: agricola e per l'agriturismo - Zona E3

Si elimina in toto e le aree sono ritipizzate zona agricola E1.

Per quanto riguarda le attività agrituristiche si rinvia alla specifica disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge regionale.

6.0 OSSERVAZIONI

Come già detto, avverso il P.R.G. risultano presentate n. 19 Osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale (previo parere istruttorio dei progettisti di Piano) con delibera n. 8 del 28.02.98, oltre 1 fuori termine.

Si concorda con quanto determinato dal Consiglio Comunale salvo per quanto sotto riportato:

Oss. N. 13) Lagravinese Domenico, Vito Angelo, Maddalena: osservazione respinta dal C.C.; la stessa, come indicato nelle stesse controdeduzioni dei tecnici, si ritiene accoglibile per i motivi prospettati dai progettisti.

Oss. N. 14) Montelli Giovanni: osservazione respinta dal C.C.; la stessa si ritiene accoglibile in quanto la attuale configurazione dei luoghi non giustifica il permanere del vincolo su un'area minima di “verde pubblico”; e pertanto l'area va tipizzata come l'adiacente area “B1”.

Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato:

Oss. N. 1) Rossi Crescenza Pierina - Trattasi di riproposizione dell'osservazione n. 19) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 2) Busto Francesco - Trattasi di determinazioni riproposizione parziale dell'osservazione n.9) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 3) Villari Angela Marzia - Trattasi di determinazioni e dell'osservazione n. 7) pervenuta nei termini. Si confermano le determinazioni del Consiglio Comunale.

Oss. N. 4) Spinelli Lucia - L'osservazione propone il ripristino della sezione viaria prevista dal P.F (mt 10.00) rispetto alla riduzione operata dal P.R.G. (mt. 6), onde accedere all'immobile concessionato. Si rimette al Consiglio Comunale per le preventive valutazioni atteso che l'osservazione attiene a situazione giuridicamente riferita alla strumentazione vigente (P.F.).

Bari, lì 23 settembre 1999

Il Relatore	I Componenti
ing. Claudio Conversano	ing. Giovanni Ferrarese
Il Presidente	ing. Nicola Giordano
assessore Nunziata Fiorentino	arch. Ermanno Delli Santi
Il Segretario	
ing. Giuseppe Ferrara	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1801

Alberobello (Ba) - L.R. 56/80 - Variante puntuale al P.R.G. per ampliamento opificio prodotti agricoli - Ditta Abbracciavento Francesco - Deliberazioni C.C. 91/95 e 40/96.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Urbanistico confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Alberobello, dotato di V.G.P.R. approvata con delib. G.R. 183/92, con delib. C.C. n. 91 del 22-12-1995 (presa d'atto della S.P.D.C. prot. 1217 del 5-2-1996) ha adottato - ai sensi della L.R. n. 56/80 - la variante puntuale al citato P.R.G. riguardante il denominato “Progetto di ampliamento di un opificio destinato allo stoccaggio ed alla lavorazione dei prodotti agricoli, sito in Alberobello alla Via Prov.le per Locorotondo”, proposto dalla ditta Abbracciavento F.sco.

I relativi elaborati tecnici, a firma dell'ing. A. Perri, sono elencati come segue:

1. Relazione illustrativa;
2. TAV. 1 - stralci, planimetria, calcoli planovolumetrici;
3. TAV. 2 - stato di fatto;
4. TAV. 3 - piante;
5. TAV. 4 - prospetti, sezioni;

6. TAV. 5 - tavola integrativa nuova perimetrazione centro urbano.

Il progetto risulta provvisto di pareri favorevoli dell'U.T.C. (in data 14-6-1995 e 28-11-1995) e della C.E.C. (in data 29-6-1995, verbale n. 7).

Gli atti suddetti sono stati pubblicizzati a norma dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 ed avverso risulta presentata una osservazione a firma dell'Avv. G.D. Tauro, rigettata con delib. C.C. n. 40 del 4-6-1996.

Risulta inoltre trasmessa direttamente all'Assessorato una ulteriore nota del 23-9-1996 da parte dello stesso Avv. Tauro reiterativa dell'osservazione, nonché nota esplicativa di controdeduzioni del 30-4-1997 della ditta proponente.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio dell'Assessorato, giusta relazione n. 42 in data 16-12-1997, dalla quale si rileva quanto segue:

L'area in questione (p.lle 139-423, fg. 25), compresa tra i binari della ferrovia Sud-Est e la S.S. 172 (tratto dismesso dall'A.N.A.S.), è tipizzata nel vigente strumento urbanistico generale come zona agricola, ed è interessata dalla presenza di uno stabilimento ad uso oleificio (C.E. n. 118 del 21-9-1989 ex L. 47/85 e successive autorizzazioni n. 1984/90 e n. 6625/90).

Sulla stessa area si propone la realizzazione, in ampliamento rispetto all'attività preesistente, di un nuovo corpo di fabbrica per la lavorazione, deposito e stoccaggio di prodotti agricoli, segnatamente mandorle e ciliege.

I principali dati dimensionali dell'intervento indicati in atti (per alcuni versi - non sostanziali - non coincidenti tra relazione illustrativa e Tav. 1), risultano i seguenti:

- superficie complessiva: mq. 8.776;
- superficie coperta: mq. 1780,38, di cui mq. 946,43 preesistenti (rapp. di cop. complessivo 20,29%);
- volume: mc.12.561,68, di cui mc. 6.171,05 preesistenti (indice di fabbricabilità complessivo: mc/mq. 1,43);
- aree a standards e parcheggi: mq. 1.050.

Per detta area si propone, con la delib. C.C. n. 91/95, la variante puntuale al P.R.G. da zona agricola a zona di tipo “D” artigianale, per consentire la realizzazione dell'intervento nella consistenza planovolumetrica ipotizzata.

Trattasi in particolare di determinazione assunta dall'Amm.ne Com.le a seguito dell'annullamento, da parte della Sezione di Controllo, di precedente delib. C.C. n. 263 del 26-5-1994, con la quale la stessa Amm.ne adottava il progetto con la procedura di deroga (art. 16 L. 765/67 ed art. 30 L.R. n. 30/90), nel merito, la S.P.D.C. riteneva illegittimo il provvedimento di deroga, perchè vera e propria variante rispetto allo strumento vigente e perchè non dimostrata la pubblica utilità dell'intervento.

Ciò stante, l'Ufficio con la relazione n. 42/97 citata ha evidenziato quanto segue:

La proposta di variante non risulta accoglibile in relazione alla presenza, nell'ambito del P.R.G. vigente,

di zone specificatamente destinate ad interventi a carattere medio-industriale, piccolo-industriale ed artigianale, nonchè per "attrezzature economiche varie" (zone di tipo "D"), nell'ambito delle quali è complessivamente consentito l'insediamento di attività produttive; in particolare, nelle zone "D₂" sono tra l'altro specificatamente previsti "impianti di trasformazione dei prodotti agricoli" e magazzini e depositi, e nelle zone di tipo "D₃", "centri di vendita di prodotti agricoli".

Il Comune risulta peraltro essersi dotato recentemente di specifico piano particolareggiato della zona artigianale in C.da Popoleto (delib. C.C. n. 221 del 10-5-1994), strumento preordinato all'insediamento ed alla pianificazione esecutiva delle attività produttive - quale quella in questione - nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle previsioni urbanistiche generali del P.R.G..

Peraltro l'ampliamento proposto, consistente in un nuovo capannone, afferisce sostanzialmente alla lavorazione di prodotti agricoli diversi (mandorle e ciliege) e non rapportati all'attività già in atto (oleificio, oggetto di concessione in sanatoria ai sensi della L. 47/85), configurandosi pertanto più propriamente come attività produttiva ex novo - e non in ampliamento - rispetto all'impianto preesistente.

Non si giustifica pertanto la necessità della sua collocazione nello stesso sito, salvo che per aspetti di convenienza privatistico-imprenditoriale; a tale proposito è opportuno richiamare altresì la citata decisione della Sezione di Controllo in ordine alla precedente delib. C.C. n. 263/90 (non ha ritenuto dimostrata la pubblica utilità dell'intervento).

La variante stessa proposta è risultata, per le motivazioni innanzi riportate, a parere dell'Ufficio non ammissibile, lo stesso Ufficio non ha ritenuto, per le stesse motivazioni, di entrare più strettamente nel merito degli indici e parametri edilizi di progetto e della loro rispondenza rispetto alle norme delle zone "D".

In ordine all'osservazione dell'Avv. Tauro, rigettata con delib. C.C. n. 40/96, di contestazione per vari aspetti della legittimità del provvedimento di variante adottato dall'Amm.ne Com.le, l'Ufficio ha ritenuto la stessa accoglibile nei limiti e per gli aspetti di cui alle sopra riportate motivazioni dell'Ufficio stesso.

Successivamente gli atti sono stati rimessi al C.U.R. ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/80 che in merito, con parere n. 23/98, assunto nell'adunanza del 26-2-1998, ha determinato testualmente quanto segue:

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ritenendo non condivisibile il parere espresso dall'Ufficio con la relazione istruttoria n. 42/97, in considerazione che il Comune di Alberobello ha nel P.R.G. una zona tipizzata ad insediamenti produttivi ma di attuazione ancora lunghi dall'essere realizzata ed in considerazione altresì che la variante comporta sostanzialmente un ampliamento dell'attività e

dell'immobile preesistente, il tutto alle seguenti condizioni, necessarie per la regolamentazione dell'intervento sotto l'aspetto tecnico-urbanistico:

- la variante proposta deve intendersi riferita all'intero lotto di circa 8.300 mq.;
- rapporto max di copertura del 30% della superficie complessiva;
- aree a standards non inferiore al 10% della superficie complessiva, a norma del D.M. 1444/68, art. 5 punto 1;
- aree a verde all'interno del lotto non inferiori al 10% della superficie complessiva, da piantumare con alberature ad alto fusto;
- distanza minima tra i fabbricati non inferiore a ml. 10,00;
- distanza minima dai confini non inferiore a ml. 5,00;
- eliminazione dell'alloggio del custode di nuova previsione, essendone il complesso produttivo preesistente già provvisto;
- ed inoltre a condizione che, trattandosi di intervento proposto come ampliamento di una struttura produttiva preesistente e che pertanto occorre cautelare l'unitarietà dell'insediamento, il proprietario sottoscriva uno specifico atto unilaterale d'obbligo con impegno a non frazionare l'azienda ed a non alienare l'ampliamento per almeno cinque anni.

Sulla base di quanto sopra, l'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha proposto, con nota n. 8353 del 27-07-1998, alla Giunta Regionale formale proposta di deliberazione per l'approvazione, con le prescrizioni di cui al riportato parere CUR n. 23/98, della variante puntuale al PRG per ampliamento dell'opificio produttivo di che trattasi.

In merito la Segreteria della Giunta Regionale, con foglio prot. N. 10/2248/4 del 8-10-1998, ha provveduto a restituire il citato provvedimento a causa del ritiro, in Giunta regionale, dello stesso nella seduta del 5/11/98.

Lo stesso Assessorato all'Urbanistica ha provveduto a riproporre nel Comitato Urbanistico Regionale la proposta di variante urbanistica in parola per un esame più approfondito e dettagliato.

Lo stesso comitato, nella seduta del 31-12-1998, ha espresso il parere n. 78/98 che di seguito si riporta integralmente:

1.0 PREMESSO CHE:

- 1.1 Con parere n. 23/98 in data 26-02-1998 il CUR esprimeva parere favorevole a condizioni in ordine alla variante in argomento, in particolare ritenendo - motivatamente - non condivisibile il parere negativo viceversa espresso dall'Ufficio con la relazione istruttoria n. 42/97 del 16-12-1997;
- 1.2 A seguito della predisposizione dell'apposito schema deliberativo di approvazione - in conformità al parere del CUR citato - della variante stessa, in sede di Giunta sono emerse, alla luce

anche di ricorsi indirizzati al Presidente ed ai componenti della Giunta, perplessità circa la difformità di valutazioni e di pareri espressi dall'Ufficio e dal CUR; si è pertanto ritenuto opportuno il riesame del provvedimento da parte del CUR, in uno ai citati ricorsi pervenuti.

2.0 CONSIDERATO CHE:

- 2.1 Per costante ed omogeneo indirizzo, lo schema di deliberazione da sottoporre alla GR viene predisposto sempre in conformità al parere del CUR, anche nei casi di divergenza di valutazioni di merito rispetto all'istruttoria dell'Ufficio, atteso che l'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 56/80 dispone per la Giunta l'obbligo di motivazione solo nel caso eventuale di decisioni difformi dal parere del CUR.
- 2.2 I ricorsi inviati da parte dell'Avv. G. Tauro e della Legambiente, avverso la variante in esame, sono riconducibili - per contenuti - a quelli già presentati al Comune nella fase di pubblicazione della variante e controdedotti dal Comune stesso con la delib. di CC n. 40/96.
- 2.3 Nel merito trattandosi di ampliamento di un impianto produttivo agro-alimentare già insediato, va considerato che l'attuale indirizzo legislativo nazionale e regionale in materia di accordi di programma, in sostanza supera per le strutture produttive la rigidità di localizzazione nelle zone fissate dal PRG; va evidenziata ancora l'unitarietà dell'attività agro-alimentare in questione e l'antieconomicità di un suo ipotetico spostamento in altra zona destinata dal PRG.
- 2.4 Pertanto, visti i ricorsi presentati alla Giunta ed esaminati gli stessi, viste le controdeduzioni a suo tempo formulate dal Comune con la delib. di CC 40/96, si ritengono non accoglibili detti ricorsi, condividendo nella sostanza le pertinenti controdeduzioni comunali citate e riconfermando il precedente parere favorevole n. 23/98, con le stesse motivazioni e condizioni (che qui si intendono integralmente riportate) ed in considerazione inoltre della unitarietà dell'attività produttiva agro-alimentare e della antieconomicità di un suo ipotetico spostamento in altra zona destinata dal PRG.

3.0 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

nei termini di cui ai precedenti "considerata".

Ciò stante, sulla base dei due pareri del CUR innanzi riportati, si propone, con le prescrizioni di cui al parere CUR n. 23/98, l'approvazione della variante puntuale al PRG del Comune di Alberobello per l'ampliamento dell'opificio della ditta Abbracciavento Francesco di cui alla delibera CC nn. 91/95 e 40/96 del Comune di Alberobello".

In ordine alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad "usi civici" si precisa che l'area og-

getto dell'intervento di che trattasi non risulta interessato (verifica degli elaborati del PUTT regionale per il paesaggio ed i beni ambientali adottato con deliberazione G.R. n. 6496/94) dal gravame di "usi civici".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) e g) della L.r. n. 7/97.

- Adempimenti contabili di cui alla L.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'ufficio e del dirigente del settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, sulla base e con le prescrizioni dei pareri CUR nn. 29/98 e 78/98, la variante puntuale al P.R.G. per l'ampliamento dell'opificio per la lavorazione di prodotti agricoli della ditta Abbracciavento Francesco, addotata dal Comune di Alberobello con delibere di C.C. n. 91/95 e n. 40/96.
- **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1802

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione di ampliamento struttura produttiva esistente nel Comune di San Ferdinando di Puglia - Ditta "Marlanvil s.p.a."

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente

della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ha richiesto con nota n. 13000 del 2-09-99 al Presidente della GR la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "MARLANVIL S.p.A." dell'ampliamento dell'esistente struttura produttiva operante nel settore manifatturiero (stampaggio e lavorazione componenti elettrici) L'esame degli atti trasmessi evidenzia la seguente situazione.

L'intervento proposto interessa un'area della superficie complessiva di circa mq. 10.896 ricadente nel P.d. F. in zona M1 artigianale ed è individuata nel P.R.G. adottato quale nuova zona omogenea D1 (zona per attività industriali, artigianali, ortofrutticole, etc.), al foglio 17 p.lle 142 e 143, su cui insistono due manufatti (giuste concessioni edilizie n. 74/97 e n. 50/98) nei quali si svolge l'attività esistente.

L'insediamento produttivo è complessivamente articolato in un unico corpo di fabbrica a piano terra, nel quale l'ampliamento è collegato funzionalmente alla struttura esistente, e prevede la lavorazione e lo stampaggio di componenti elettrici; lo stesso intervento è caratterizzato dai seguenti dati urbanistici.

- Sup. intervento	mq. 10.886
- Sup. area di rispetto SS 16 bis	mq. 5.845
- Sup. fondiaria	mq. 5.041
- Sup. coperta esistente	mq. 3.166,40
- Volume esistente	mc. 14.210,67
- IEF	mc./mq. 2,82
Intervento in ampliamento	
- Sup. interessata	già compresa nell'intervento esistente
- Sup. coperta	mq. 650
- Volume	mc. 3.250
Dati generali insediamento	
- Sup. interessata	mq. 10.886
- Sup. fondiaria	mq. 5,041
- Sup. coperta totale	mq. 3.816,40
- Volume totale	mc. 17.460,67
- Rapporto di copertura	75%
- Indice di edificabilità fondiaria	mc. 17.460,67/ mq. 5.041 = 3,46 mc./mq.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità

dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di S. Ferdinando di Puglia, si evidenzia quanto segue.

— I livelli occupazionali devono prevedere n. 10 nuove unità in aggiunta a quelle esistenti.

— Sotto il profilo urbanistico l'area interessata dall'intervento in ampliamento ricade all'interno del lotto di mq. 10,886 tipizzato zona "M1" Artigianale, ubicato all'interno del Piano Particolareggiato vigente. Per quanto riguarda aree a standard urbanistici ai sensi dell'art. 5 punto 1) del D.M. n. 1444/68 le stesse risultano soddisfatte in quanto già individuate al momento della formazione del Piano Particolareggiato della zona artigianale, rilevando per le zone produttive, ai fini del rispetto del D.M. 1444/68, solo il reperimento del 10% della intera superficie destinata a tali insediamenti, e senza alcun riferimento ai carichi insediativi.

Sotto il profilo dei presupposti giuridici di ammissibilità dell'intervento, lo stesso attiene alla fattispecie di ampliamento di attività esistente nell'ambito della stessa area di tipo produttivo, con sola modifica degli indici e parametri urbanistico-edilizi sia del P.F. vigente che del P.R.G. adottato, secondo i nuovi indici e parametri rivenienti dal progetto in atti.

Da quanto sopra riportato si evince che per l'intervento proposto dalla ditta MARLANVIL S.p.A. sussistono le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso in variante sia al P.F. vigente che al P.R.G. adottato.

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto termale di depurazione, in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento regionale del 3/11/1989 n. 2;
- 2) La concessione edilizia sarà subordinata al rilascio di idonea e formale garanzia da parte del destinatario della medesima in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (10 addetti) previsti in aggiunta a quelli esistenti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio della attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misu-

ra corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Come già detto l'intervento comporta variante agli strumenti urbanistici generali vigente (P.F.) e adottato (P.R.G.) nei termini di variante agli indici e parametri urbanistico-edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di Legge, possa autorizzare il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Inoltre, come risulta dalla documentazione d'ufficio (PUTT/P.B.A.), il territorio Comunale di San Ferdinando di Puglia non è gravato da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della l.r. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore relatore sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di autorizzare, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19-12-1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28-01-98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinan-

do di Puglia per la realizzazione in variante al P.F. vigente ed al P.R.G. adottato dell'ampliamento della struttura produttiva esistente da parte della ditta MARLANVIL S.p.A. nel territorio del Comune di S. Ferdinando di Puglia.

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dall'art. 17 comma 32 della L. 15-5-97 n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di San Ferdinando di Puglia rappresentato dal Sindaco Dott. Michele LAMACCHIA in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione in ampliamento di una struttura produttiva nel Comune di San Ferdinando di Puglia da parte della Ditta "MARLANVIL S.p.A".

PREMESSO:

a) che la l.r. 19 dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione;

c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 142, l'Accordo di Programma, adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

a) Che la Ditta "MARLANVIL S.p.A." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia l'ampliamento della struttura produttiva esistente operante nel settore manifatturiero (produzione e stampaggio di componenti elettrici);

b) Che irilevati i presupposti giuridici di ammissibilità alle procedure di A.d.P. il Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ha richiesto, con istanza in data 23-04-99, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19 dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di appo-

sito Accordo di Programma per la realizzazione dell'ampliamento della struttura produttiva esistente da parte della Ditta "MARLANVIL S.p.A."

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia

a) che risultano soddisfatti i requisiti giuridico-urbanistici di ammissibilità dell'intervento alle procedure di A.d.P., programmato dalla Ditta "MARLANVIL S.p.A.";

b) che la Ditta "MARLANVIL S.p.A." si impegna alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'ampliamento della struttura produttiva esistente e ha assicurato l'occupazione nell'attività produttiva di ulteriori numero di 10 addetti in aggiunta a quelli esistenti.

VISTA

la deliberazione n. . . . del (facente parte integrante del presente Accordo unitamente agli atti tecnici) con la quale la G.R. ha autorizzato - con condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia ai sensi delle citate LL.RR. del 19 dicembre 1994 n. 34 e 28-01-1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento in questione da parte della Ditta "MARLANVIL S.p.A."

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, Regione Puglia e Comune di San Ferdinando di Puglia come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

In attuazione delle LL.RR. 19 dicembre 1994 n. 34 e 28 gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Ferdinando di Puglia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "MARLANVIL S.p.A." dell'ampliamento della struttura produttiva esistente nel Comune di San Ferdinando di Puglia, in variante al P.d.F. vigente ed al P.R.G. adottato.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma si allegano i seguenti elaborati grafici:

- Relazione-Tecnica illustrativa;
- Relazione Finanziaria Opere di Urbanizzazione;
- TAV. 1 - Planimetria generale; Stralcio Catastale; Stralcio di P.R.G.;
- TAV. 2 - Pianta;
- TAV. 3 - Sezioni;
- TAV. 4 -Prospetti;
- Piano di fattibilità Economico-Finanziario (Business Plan).

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, come disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68, per gli stessi si rinvia a quanto previsto nel P.P. della zona produttiva di riferimento;

4. La Ditta "MARLANVIL S.p.A.", inoltre, dovrà

assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

Il rilascio della C.E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune San Ferdinando di Puglia e la Ditta "MARLANVIL S.p.A.", diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione tecnica e urbanistica in materia specifica;
- b) obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) l'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia nei termini di cui alla richiamata deliberazione di G.R., di assicurare il mantenimento dei livelli occupazioni previsti in 10 unità in aggiunta alle unità esistenti della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale decorsi 6 mesi della scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - quarto comma - della legge n. 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante al P.d.F. vigente e al P.R.G. adottato del Comune di San Ferdinando di Puglia. Resta inteso, che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge 142 del 1990.

Il presente accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante agli strumenti urbanistici vigente e adottato rispettivamente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune ovvero l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originario regime urbanistico.

Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amm.ne Regionale, né a carico dell'Amm.ne Comunale.

8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di San Ferdinando di Puglia rilascerà alla Ditta "MARLAN-VIL S.p.A." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, e previo obbligo unilaterale di idonee garanzie (art. 1 - 3 comma - L.R. n. 34/94) modif. da L.R. n. 8/9) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti di cui al precedente punto 5c);

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amm.ne con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Ferdinando di Puglia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dall'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia. In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

— un componente nominato dal Presidente della Regione;

— un componente nominato dal Sindaco del Comune;

— un componente nominato dal soggetto proponente;

— un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

Il Sindaco del Comune di
San Ferdinando di Puglia
dott. Michele Lamacchia

Il Presidente della
Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1803

**LL.RR. 31/74 e 47/75 - Esercizio 1998 - Rettifica
deliberazione di G.R. n. 4547 del 30-12-1998.**

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello

stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce: - Con delibera di Giunta Regionale n. 4547 del 30-12-98 è stato approvato, per l'anno 1998, il programma di concessione agli Enti Locali di contributi in conto capitale per la formazione di alcuni strumenti urbanistici, ai sensi della l.r. n. 31/74 e sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti Comuni quali beneficiari dei contributi per la redazione dei Piani e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

COLLEPASSO

Piano di recupero centro storico L. 15.000.000

NOVOLI

Piano di recupero centro storico L. 10.000.000

PARABITA

Piano di recupero centro storico L. 20.000.000

UGGIANO LA CHIESA

Piano di recupero centro storico L. 20.000.000

S. MARZANO DI S.G.

Piano di recupero centro storico L. 40.000.000

Con la stessa deliberazione veniva, tra l'altro, assunto l'impegno delle somme di L. 1.000.000.000 sul cap. 0571010 dell'esercizio finanziario 1998, somme comprendenti anche gli importi di cui sopra.

Dall'esame della suddetta deliberazione si è rilevato che i cinque Comuni sopra indicati risultano beneficiari di contributi per la redazione di strumenti urbanistici diversi da quelli richiesti e, pertanto, con il presente provvedimento si rettifica la deliberazione in parola così come di seguito indicato ed in conformità alle stesse richieste in atti:

COLLEPASSO

Piano Regolatore Generale L. 15.000.000

NOVOLI

Piano Regolatore Generale L. 10.000.000

PARABITA

Piano Regolatore Generale L. 20.000.000

UGGIANO LA CHIESA

Piano Regolatore Generale L. 20.000.000

S.MARZANO DI S.G.

Piano Regolatore Generale L.40.000.000

In relazione agli ulteriori contributi concessi con la deliberazione di G.R. n. 4547/98, si chiarisce che, nell'ambito delle richieste pervenute nei termini di legge (31-03-98), sono stati ammessi a finanziamento alcuni strumenti urbanistici che negli anni scorsi, a causa delle limitazioni di stanziamento, hanno ottenuto modesti contributi, insufficienti a coprire le spese, o che non ne hanno beneficiato affatto nonostante le reiterate richieste.

Nelle more dell'assegnazione o integrazione del contributo, ovvero nell'errata convinzione della non perentorietà dei termini, i Comuni hanno comunque avviato i procedimenti di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici, tra i quali, in particolare, il Piano Regolatore Generale, la cui redazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 55 - 1° comma - della l.r. 56/80.

Per non penalizzare, con l'eventuale esclusione del beneficio, quei Comuni che hanno redatto il P.R.G., ottemperando a quanto disposto con la citata legge 56/80 e nel contempo avevano prodotto, negli anni

precedenti, puntuali istanze per la concessione di contributi, mai precedentemente soddisfatte o soddisfatte in maniera parziale, sono stati ammessi a finanziamento anche strumenti urbanistici adottati e/o approvati, nel rispetto degli obiettivi dettati dall'esigenza di utilizzare in via breve i fondi assegnati dal Bilancio al fine di evitare l'inutile e dannoso blocco di risorse per lunghi tempi (dall'affidamento dell'incarico all'approvazione), con la conseguente perenzione amministrativa ovvero l'inutilizzo da parte del beneficiari che, a fronte della concessione, avevano assunto obblighi precisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera *d*, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4-2-97. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI RETTIFICARE la deliberazione di G.R. n. 4547 del 30-12-98, come riportato in narrativa, devolvendo i contributi concessi ai Comuni di Collepasso, Novoli, Parabita, Uggiano la Chiesa, e S.Marzano di S.G. in favore della redazione dei Piani Regolatori Generali così come richiesto dagli stessi Enti.
- DI DEMANDARE all'Assessorato all'Urbanistica le successive incombenze di rito;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97;
- DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di all'art. 4 della l.r. 31/74;
- DI PRENDERE ATTO dei chiarimenti forniti e riportati in narrativa.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 1999, n. 1804

LL.RR. 31/74 e 47/75 - Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 1999 - Cap. 571010 - Impegno di spesa.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Anunistrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

"Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20-8-74, integrata dalla successiva l.r. 47/75, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa, ritenuta ammissibile.

In particolare il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dei piani Regolatori intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini, presentano una richiesta finanziaria ammonante complessivamente a L. 6.221.915.000; il quadro riassuntivo delle richieste, suddivise per Province, è il seguente:

- Provincia di Bari: Comuni richiedenti n. 3 per un totale di L. 978.000.000;
- Provincia di Brindisi: Comuni richiedenti n. 1 per un totale di L. 220.000.000;
- Provincia di Foggia: Comuni richiedenti n. 10 per un totale di L. 2.706.960.000;
- Provincia di Lecce: Comuni richiedenti n. 12 per un totale di L. 2.316.955.000;
- Dalla Provincia di Taranto non sono pervenute istanze per la concessione di contributi.

Dato il consistente divario tra le richieste e la disponibilità di L. 500.000.000 risultante sul cap. 571010 del corrente esercizio finanziario appare opportuna una equa ripartizione tra tutte le istanze ammissibili e relative sia alla redazione di strumenti urbanistici attuativi, sia alla formazione dei Piani Regolatori Generali (P.R.G.), compatibilmente con le esigue risorse finanziarie disponibili, e tenendo peraltro anche conto delle richieste già avanzate negli anni precedenti e non soddisfatte in toto e/o in parte, e reiterate nel corrente esercizio.

Per quanto sopra si propone che la somma di L. 500.000.000, venga ripartita nel modo seguente:

PROV. DI BARI

COMUNE DI BISCEGLIE
COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI POGGIORSINI

P.R.G.	L. 20.000.000
P.E.E.P.	L. 20.000.000
P.R.G.	L. 20.000.000

PROV. DI BRINDISI

COMUNE DI S. PANCRAZIO

P.I.P. L. 20.000.000

PROV. DI FOGGIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DICELLE S. VITO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI FOGGIA

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI ISOLE TREMITI

P.P. L. 20.000.000

COMUNE DI MARGHERITA DI SAV.

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI ROCCHETTA S. ANTONIO

P.P. (Zona B) L. 20.000.000

COMUNE DI S. SEVERO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI VIESTE

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI VOLTURINO

P.I.P. L. 20.000.000

PROV. DI LECCE

COMUNE DI ALESSANO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI LEVERANO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI NEVIANO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI NOCIGLIA

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI NOVOLI

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI OTRANTO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI VERNOLE

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI CANNOLE

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI SANNICOLA

P.R.G. L. 20.000.000

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In merito agli adempimenti contabili si provvede ad impegnare le suddette somme ammontanti complessivamente a L. 500.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della L.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;

- DI CONCEDERE, in attuazione alle LL.RR. 31 del 20-8-1974 e n. 47 del 28-5-1975, ai seguenti comuni il contributo in conto capitale per l'importo e per la redazione dei Piani urbanistici a fianco di ciascuno indicati:

PROV. DI BARI

COMUNE DI BISCEGLIE

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE DI MONOPOLI

P.E.E.P. L. 20.000.000

COMUNE DI POGGIORSINI

P.R.G. L. 20.000.000

PROV. DI BRINDISI

COMUNE DI S. PANCRAZIO

P.I.P. L. 20.000.000

PROV. DI FOGGIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE CELLE S. VITO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE FOGGIA

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE ISOLE TREMITI

P.P. L. 20.000.000

COMUNE MARGHERITA DI SAV.

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE ROCCHETTA S. ANTONIO

P.P. (Zona B) L. 20.000.000

COMUNE S. SEVERO

P.R.G. L. 20.000.000

COMUNE VIESTE

P.R.G. L. 20.000.000

VOLTURINO

P.I.P. L. 20.000.000

PROV. DI LECCE

COMUNE DI ALESSANO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI LEVERANO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI NEVIANO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI NOCIGLIA	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI NOVOLI	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI OTRANTO	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI VERNOLE	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI CANNOLE	P.R.G.	L. 20.000.000
COMUNE DI SANNICOLA	P.R.G.	L. 20.000.000

- DI IMPEGNARE la somma di L. 500.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

- DI FISSARE il termine di anni 1 dalla data di comunicazione della concessione del contributo per la presentazione all'Assessorato all'Urbanistica degli strumenti urbanistici di cui sopra, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga da concedere, per giustificati motivi, ai

sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74.

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

- DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 31/74.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 1999, n. 1874

Mola di Bari (Ba) - Verifica di conformità del vigente P.R.G. ai contenuti della legge regionale 31-5-1980 n. 56. Delibera di C.C. n. 27 del 3-5-1995. Presa d'atto.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"Il Comune di Mola di Bari, dotato di P.R.G. e R.E. vigente, con provvedimento di C.C. n. 27 del 3-5-1995 ha deliberato di:

- 1) dare atto che il P.R.G. così come verificato dagli elaborati di progetto a firma dell'Arch. Francesco Di Marino e puntualmente elencati nella relazione del Dirigente l'U.T.C. - All. A, è adeguato ai disposti della legge regionale n. 56 del 31-5-1980;
- 2) Adottare gli elaborati elencati nella relazione del dirigente l'U.T.C. - All. A, evidenziando che non modificano in nessun modo i contenuti del P.R.G. approvato con delibera di G.R. n. 345 del 21-1-1985 e n. 2802 del 2-4-1985;
- 3) Incaricare il Sindaco a trasmettere gli atti alla Regione Puglia - Settore Urbanistico per la superiore approvazione".

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della l.r. n. 24 del 4-7-1994, integrata dalla l.r. n. 8 del 28-1-98 sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 2223/1 del 10-3-1998) il quale con propria relazione-parere in data 16-4-1999 ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere

di merito sulla "verifica di conformità" effettuata dal Comune di Corato con le delibere di C.C. n. 24/93 e n. 73/94.

Le determinazioni adottate dal C.U.R. sostanzialmente si basano sulle considerazioni di seguito riportate:

-) la delibera di approvazione della "verifica di conformità non presuppone una necessaria approvazione della Regione ai fini della sua efficacia: la verifica si sostanzia in un atto amministrativo di mera ricognizione che acquista efficacia secondo la procedura ordinaria vigente per gli atti degli Enti Locali;
-) la natura di atto complesso del P.R.G. formato dai provvedimenti di distinte amm.ni che concorrono alla sua approvazione, non incide su tale constatazione, poiché l'ordinamento non inibisce a ciascuna delle amministrazioni che ha concorso all'approvazione di un provvedimento complesso di adottare atti di natura meramente ricognitiva sul suo contenuto, sussistendo la necessità di seguire il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e quindi di raggiungere il concorso delle due volontà, solo ove s'intenda modificare il contenuto del provvedimento medesimo e non quando si debba procedere ad una mera applicazione, lettura o ricognizione del contenuto del provvedimento già emanato.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, la presa d'atto della relazione-parere del C.U.R. ristretto (qui in toto condivisa) parte integrante del presente provvedimento in ordine alla "verifica di conformità del vigente P.R.G., nel Comune di Corato, ai contenuti della L.R. n. 56/80, con restituzione dei relativi atti allo stesso Comune.

Il Presente Provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come Puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto d) della l.r. n. 7/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione."

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione sopra riportata;
- Di prendere atto della relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 16-09-1999 in ordine alla verifica di conformità del vigente P.R.G. ai contenuti della l.r. n. 56/80 adottata dal Comune di Mola di Bari con delibera di C.C. n. 27 del 3-5-95, con restituzione dei relativi atti allo stesso Comune; il tutto per le motivazioni riportate nella stessa relazione-parere;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Mola di Bari del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

**COMITATO URBANISTICO REGIONALE
RISTRETTO**

**EX L.R. N. 24 DEL 4-7-94 INTEGRATA DALLA
L.R. N. 8 DEL 28-1-98**

Oggetto: Verifica di conformità del P.R.G. del Comune di MOLA DI BARI alla legge regionale 31-5-1980 n. 56.

Il C.U.R.

Visti gli atti tecnici ed amministrativi inerenti la ve-

rifica di conformità in oggetto, inviata per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31-5-80 n. 56;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 18-12-98, 21-1-99, 9-9-99 e 16-9-1999;

PREMESSO CHE

— con atto consiliare n. 27 del 3-5-1995, il Comune di Mola di Bari deliberava di:

"1) dare atto che il P.R.G. così come verificato dagli elaborati di progetto a firma dell'Arch. Francesco Di Marino e puntualmente elencati nella relazione del Dirigente l'U.T.C. - All. A, è adeguato ai disposti della legge regionale n. 56 del 31-5-1980;

2) Adottare gli elaborati elencati nella relazione del dirigente l'U.T.C. - All. A, evidenziando che non modificano in nessun modo i contenuti del P.R.G. approvato con delibera di G.R. n. 345 del 21-1-1985 e n. 2802 del 2-4-1985;

3) Incaricare il Sindaco a trasmettere gli atti alla Regione Puglia - Settore Urbanistico per la superiore approvazione";

— La Relazione del Dirigente U.T.C. in data 2-5-95, allegata alla medesima delibera confermava il contenuto meramente ricognitorio degli elaborati:

"dall'esame della documentazione presentata dal progettista e da quanto verificato dalla Commissione edilizia risulta che nessuna modifica è da apportare al Piano Regolatore Generale perché possa ritenersi adeguato ai disposti della legge regione n. 56/1980, pertanto gli elaborati progettuali esplicano senza apportare modifica alcuna, il contenuto del vigente P.R.G.";

— La Relazione "Verifica di adeguamento al disposto della legge regionale n. 56 del 31-5-1980" allegata alla delibera n. 27/1995 intende analiticamente dimostrare che il contenuto del P.R.G. vigente è in effetti adeguato alle diverse prescrizioni della legge regionale n. 56/1980, a tal fine avvalendosi di diverse tavole in cui la zonizzazione del P.R.G. è riportata su base catastale e viene effettuata la ricognizione delle aree per attrezzature ed impianti di interesse generale;

PRESO ATTO CHE

— in effetti, la "verifica di adeguamento" si sostanzia in diversi elaborati (analiticamente elencati nella relazione del dirigente U.T.C. allegata alla delibera n. 27/1995), in cui si esaminano le previsioni, gli elaborati e lo stato di attuazione del vigente P.R.G. in relazione al disposto della l.r. n. 56/1980;

— il Comune non ha quindi inteso procedere ad un adeguamento del P.R.G. alle disposizioni della l.r. n. 56/1980, ma si è limitato ad acclarare il contenuto del piano in vigore;

— conseguentemente, non solo la verifica non comporta alcuna modifica o variante al vigente strumento urbanistico, ma gli atti trasmessi dal Comune non assumono la consistenza di uno strumento urbanistico o di un atto di pianificazione, come del resto è espressamente chiarito dalla stessa de-

libera di c.c. n. 27/1995: la delibera di "adozione" degli elaborati predisposti dall'arch. Di Marino è un atto amministrativo recante una mera ricognizione tecnica dei contenuti del piano in vigore;

CONSIDERATO CHE

- su tali presupposti, al di là di ogni questione in ordine alla astratta configurabilità di una mera "verifica di adeguamento" del piano alla l.r. n. 56/1980 e di ogni osservazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Comune con la verifica in esame, appare pregiudiziale osservare che il procedimento previsto dall'art. 16 della l.r. n. 56/1980 si riferisce alla formazione ed approvazione del P.R.G. e quindi non è in alcun modo applicabile al caso di specie, non avendo il Comune di Mola di Bari inteso procedere alla adozione ed approvazione di uno nuovo strumento urbanistico né a varianti al piano in vigore;
- il parere del CUR è previsto nell'ambito del procedimento suddetto, procedimento che come si è detto non può ritenersi in alcun modo applicabile alla ricognizione tecnica effettuata dal Comune di Mola di Bari;
- in pari modo, sul piano dei principi, la delibera di approvazione della "verifica di adeguamento" non presuppone una necessaria approvazione della Regione ai fini della sua efficacia: la verifica si sostanzia in un atto amministrativo di mera ricognizione che acquista efficacia secondo le procedure ordinarie vigenti per gli atti degli enti locali;
- la natura di atto complesso del P.R.G., formato dai provvedimenti di distinte amministrazioni che concorrono alla sua approvazione, non incide su tale constatazione, poiché l'ordinamento non inibisce a ciascuna delle amministrazioni che ha concorso alla approvazione di un provvedimento complesso di adottare atti di natura meramente ricognitiva sul suo contenuto, sussistendo la necessità di seguire il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e quindi di raggiungere il concorso delle due volontà, solo ove si intenda modificare il contenuto del provvedimento medesimo e non quando si debba procedere ad una mera applicazione, lettura o ricognizione del contenuto del provvedimento già emanato;
- da tali principi discende che ovviamente il Comune, ove ritenga di effettuare la verifica, assume la piena responsabilità delle valutazioni effettuate e delle determinazioni conseguentemente assunte.
- ciò appare peraltro rispettoso degli attuali indirizzi dell'ordinamento, che affida all'Ente locale un ruolo sempre più pregnante in materia urbanistica e territoriale, indirizzi che tendono a delimitare le competenze della Regione nell'ambito dei procedimenti e con riferimento ai provvedimenti espressamente previsti dall'ordinamento;

RITENUTO PERTANTO CHE

- la procedura di cui all'art. 16 l.r. n. 56/1980 non

trova applicazione in relazione al concreto contenuto degli atti adottati dal Comune di Mola di Bari;

- conseguentemente, il CUR non debba esprimersi nel merito delle valutazioni ricognitive effettuate dal Comune e che pertanto gli atti possano essere restituiti al Comune;
- il CUR, per tutte le motivazioni innanzi riportate

RITIENE

- di non dover esprimere alcun parere di merito sulla "verifica di adeguamento" effettuata dal Comune di Mola di Bari con la delibera di c.c. n. 27/1995, precisando che, conformemente a quanto espressamente deliberato dal Comune, gli elaborati allegati alla predetta delibera di c.c. n. 27/1995 devono ritenersi meramente esplicativi del P.R.G. vigente e che ove sussista un qualsivoglia contrasto, vanno ritenuti prevalenti gli elaborati del Piano Regolatore approvato dalla Giunta Regionale;
- di dare atto che, previo conforme avviso della Giunta Regionale, gli elaborati trasmessi potranno essere restituiti all'Amministrazione comunale.

Il Presidente
prof.ssa Nunziata Fiorentino
Il Segretario
geom. Nicola Loschiavo

I Componenti
Avv. Nino Matassa
ing. Luigi Longo
ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 dicembre 1999, n. 1875

Graviana in Puglia (Ba) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per l'ampliamento dell'opificio per la produzione di impianti molitori "chiavi in mano" e macchinari per la molitura di cereali da parte dell'azienda "Defino & Giancipro".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-1-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è am-

missibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, l'Assessore delegato del Sindaco del Comune di Gravina in Puglia ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte dell'azienda "Defino & Giancaspro" per l'ampliamento dell'opificio per la produzione di impianti molitori "chiavi in mano" e macchinari

	esistenti
- Superficie del lotto:	mq. 10.500
- Superficie coperta:	mq. 3.864
- Altezza massima:	mt. 9,20
- Volume:	mc. 35.548,80
- Indice fondiario:	3,39 mc./mq.
- Rapporto di copertura:	36,8%

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Gravina in Puglia ed in particolare dall'attestazione Sindacale ed allegata "scheda di valutazione tecnica" trasmessa con nota Prot. 28745 del 24/11/1999 risulta testualmente:

ATTESTAZIONE SINDACALE

che sussistono i requisiti ed i presupposti giuridici per l'ammissibilità dell'accordo di programma di cui all'oggetto in quanto il P.R.G. di questo Comune non dispone di ulteriori aree destinate agli insediamenti produttivi e nell'area P.I.P. non vi sono lotti adiacenti liberi idonei e sufficienti a contenere l'intervento in ampliamento proposto dalla "DEFINO e GIANCASPRO s.r.l."

SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA

- "il Comune di Gravina in Puglia è dotato del P.R.G. e del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi P.I.P., approvato con deliberazione della GR n. 1576 del 22-2-1982;
- con delibera del Commissario Prefettizio Dr. Giuseppe Maiullari n. 626 del 24-12-1983, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano per gli insediamenti Produttivi, comprendente n. 250 lotti già tutti assegnati -in diritto di proprietà- alle varie imprese operanti in questo Comune;
- in conseguenza, allo stato attuale, questo Comune è privo di aree giuridicamente efficaci e tali da consentire l'esecuzione di interventi di cui all'Ac-

per la molitura di cereali con l'impiego di 12 addetti, inviando, con nota 17173 del 15-07-99 gli elaborati connessi all'intervento.

Dall'esame degli altri atti trasmessi, si evince che l'intervento proposto interessa un'area della superficie di circa mq. 10.500 ed interessa i lotti nn. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 e 36 del P.I.P. vigente nel Comune di Gravina in Puglia, approvato con delibera di GR n. 1576 del 22-2-1982 e del Commissario straordinario di Gravina in Puglia con delibera n. 626 del 24-12-1983.

L'insediamento esistente ed in ampliamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

	Ampliamento	Totale
mq. 10.500	mq. 10.500	mq. 10.500
mq. 822,45	mq. 822,45	mq. 4.686,45
mt. 9,30/7,70	mt. 9,30/7,70	—
mc. 7390,53	mc. 7390,53	mc. 42.939,33
0,71 mc./mq.	0,71 mc./mq.	4,1 mc./mq.
7,83%	7,83%	44,63%

cordo di Programma presentato dall'impresa "DEFINO e GIANCASPRO s.r.l."

- La documentazione tecnica allegata all'istanza presentata dal legale rappresentante dell'impresa - con sede in Gravina in Puglia- sig. Raffaele Defino, acquisita agli atti del Comune in data 12-7-1999 prot. 16722, risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge;
- L'ampliamento proposto a realizzarsi in zona P.I.P. del vigente piano particolareggiato, pertanto, prevede la variazione degli indici e parametri urbanistici di detto strumento esecutivo;
- L'area oggetto d'intervento è priva di qualsiasi vincolo (ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-culturale, boschivo, ecc.) e non ricade in zona sismica;
- l'opificio esistente risulta già dotato delle opere di urbanizzazione primaria, pertanto si dovrà provvedere unicamente ad integrarle con quelle necessarie all'ampliamento;
- Ai fini del successivo rilascio della concessione edilizia saranno rispettati gli indici e parametri urbanistici previsti negli elaborati progettuali allegati alla proposta di Accordo di Programma;
- Il piano occupazionale e lo schema di convenzione risultano conformi alle linee guida della Regione Puglia per l'applicazione della L.R. n. 34/94 come integrata dalla L.R. n. 8/98."

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento progettato dalla "Defino & Giancaspro s.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalle ll.rr. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'ampliamento dell'intervento stesso in variante agli indici e parametri dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) ed attuativo vigenti (P.I.P.) del Comune di Gravina in Puglia, nei limiti, comunque, degli indici e

parametri urbanistico - edilizi come rivenienti dal progetto in atti, rilevandosi che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale né con ipotesi di assetto del territorio a livello Regionale e che lo strumento urbanistico esecutivo vigente (P.I.P.) non consente l'ampliamento nelle aree contermini in quanto risulta esaurita sia la disponibilità dei lotti adiacenti che nell'intero P.I.P.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte dell'azienda "Defino & Giancaspro s.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria se non esistenti, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 03-11-1989 n. 2, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte della "Defino & Giancaspro" in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (12 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili, in ampliamento, per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia ratificherà il presente accordo di programma.

L'intervento comporta come già detto variante agli indici e parametri dello strumento generale (P.R.G.) ed esecutivo vigente (P.I.P.) e pertanto l'accordo di programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione

dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sullo base dello schema allegato al presente provvedimento".

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA), che i terreni interessati dall'intervento non risultano gravati da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della l.r. n. 7/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'ASSESSORE RELATORE SULLA BASE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE COME INNANZI ILLUSTRATE PROPONE ALLA GIUNTA L'ADOZIONE DEL CONSEGUENTE ATTO FINALE.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'accordo di Programma ai sensi della l.r. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia per l'ampliamento, in variante agli indici e parametri dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) ed attuativo (P.I.P.) vigenti nel Comune di Gravina in Puglia, da parte dell'azienda "Defino & Giancaspro s.r.l." di un opificio per la produzione di impianti molitori "chiavi in mano" e macchinari per la molitura di cereali nel territorio Comunale di Gravina in Puglia.
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO ed il Comune di Gravina in Puglia, rappresentato dal Sindaco Remo BARBI, in attuazione della L.R. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale-artigianale nell'area P.I.P. del Comune di Gravina in Puglia da parte dell'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l.

PREMESSO:

- A) che la L.R. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo e carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "ACCORDO DI PROGRAMMA" ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 08-06-1990 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- B) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- C) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della Legge n. 142 del 08-06-1990, l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 gg. dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

- A) che l'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l. con sede nella zona P.I.P., II^a strada, (lotti nn. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36) del Comune di Gravina in Puglia, ha in programma la realizzazione di un ampliamento del proprio opificio per la produzione di tubazioni in acciai inox in Gravina in Puglia nell'ambito degli stessi lotti;
- B) che il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione della citata L.R. n. 34 del 19-12-1994 e L.R. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione dell'ampliamento dell'opificio per la produzione di impianti molitori e macchine per l'industria agroalimentare in Gravina in Puglia nell'area P.I.P. in variante, per quanto attiene agli indici e parametri urbanistici previsti dallo strumento urbanistico generali (P.R.G.) ed attuativo (P.I.P.) vigente;

PRESO ATTO

Della documentazione trasmessa dal Sindaco di Gravina in Puglia.

- A) che, nel vigente strumento urbanistico, non vi sono aree immediatamente disponibili per attività industriali e/o artigianali. L'unica zona su cui era disponibile questa tipologia di interventi era l'area P.I.P., su cui erano previsti n. 250 lotti, che allo stato risultano essere già totalmente assegnati; adiacenti al realizzato su cui ubicare l'intervento proposto dalla DEFINO & GIANCASPRO s.r.l.;
- B) che l'area su cui si chiede l'ampliamento interessa lotti tutti inclusi nell'ambito del predetto strumento Urbanistico attuativo P.I.P.
- C) che, essendo l'intervento proposto ubicato all'interno dell'area P.I.P., le aree destinate a standards urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1, si ritengono tutte reperite nell'ambito del predetto strumento attuativo P.I.P.
- D) che, l'area interessata dall'intervento, non è gravata da alcun tipo di vincolo (paesaggistico, idrogeologico, monumentale ecc.).

VISTA

La deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'ACCORDO di Programma chiesto dal Sindaco di Gravina ai sensi della L.R. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale-artigianale esistente da parte dell'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite convergono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. In attuazione della L.R. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998, la Regione Puglia ed il Comune di Gravina in Puglia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte dell'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l. di un ampliamento del proprio stabilimento di produzione impianti molitori e macchine per l'industria agroalimentare ubicato internamente nella zona P.I.P. del Comune di Gravina in Puglia, in variante al vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.) ed attuativo (P.I.P.) per quanto attiene agli parametri urbanistico-edilizi. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici; 1. Relazione Generale;
2. Tav. n. 1 Planimetria generale;
3. Tav. n. 2 Planimetria d'insieme -piano terra-;
4. Tav. n. 3 Planimetria d'insieme -primo piano-;

5. Tav. n. 4 Pianta piano terra -Uffici, aula formazione professionale-;

6. Tav. n. 5 Pianta piano primo -Uffici, mensa, medicheria, spogliatoi-;

7. Tav. n. 6 Pianta prospetti sezioni -Uffici abitazione custode-;

8. Tav. n. 7 Pianta coperture -Opificio-;

9. Tav. n. 8 Prospetti Nord e Sud -Opificio-;

10. Tav. n. 9 Prospetti e sezioni -Opificio-;

3. Per quanto attiene alle aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, secondo le norme dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68, le stesse si ritengono tutte già previste dal piano particolareggiato P.I.P. del Comune di Gravina in Puglia approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1576 del 22-2-1982.

Per quanto attiene ai parcheggi privati di cui alla Legge n. 122/89, gli stessi vanno reperiti nell'ambito del lotto in questione nella misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Gravina in Puglia e l'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l. dovranno sottoscrivere apposita convenzione diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- b) il divieto per l'Azienda DEFINO & GIANCASPRO s.r.l. di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale ed idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia ratificherà il presente Accordo di Programma.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - comma 4 - della Legge n. 142 del 08-06-1990, le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Gravina in Puglia. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della citata Legge n. 142 del 1990. Il presente accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante agli strumenti urbanistici, generale (P.R.G.) ed attuativo (P.I.P.) vigenti.

6. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente accordo, il Sindaco di Gravina in Puglia rilascerà all'Azienda DELFINO & GIANCASPRO s.r.l., la Concessione Edilizia entro e

non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

7. Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune di Gravina in Puglia o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso, per l'area interessata dall'intervento varranno gli indici e parametri stabiliti dalla vigente strumentazione urbanistica generale (P.R.G.) ed attuativa (P.I.P.).

8. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario nè a carico dell'Amministrazione Regionale nè a carico dell'Amministrazione Comunale.

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitato da un Collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un Collegio arbitrale così composto:

- Un componente nominato dal Presidente della Regione Puglia;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che, nell'ipotesi di parità, avrà voto doppio.

Bari, li

Il Sindaco del Comune
Gravina in Puglia
Remo Barbi

Il Presidente
della regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 1999, n. 2040

Castrignano del Capo (Le) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un villaggio turistico in località "Maseria Li Turchi" nel Comune di Castignano del Capo. Ditta "Messapia" s.r.l. Riproposizione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Con delibera di G.R. n. 1434 del 15-10-1999, il Presidente della G.R. è stato autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi delle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 e art. 27 della L.n. 142/90, richiesto dal Sindaco del Comune di Castrignano del Capo per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico da parte della ditta “MESSAPIA S.r.l.”, di un villaggio in loc. “Masseria LI TURCHI” nel Comune di CASTRIGNANO del CAPO.

In data 10-11-1999 è stato sottoscritto tra il Presidente della G.R. ed il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo l’Accordo di Programma per la realizzazione delle predette opere.

Come disposto dall’art. 27 della L.n. 142/90, punto 5, atteso che l’Accordo di Programma comporta variante allo strumento urbanistico vigente, lo stesso Accordo di Programma doveva essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena la decadenza dell’efficacia della relativa sottoscrizione.

In relazione ai suddetti adempimenti di legge, con nota n. 7747 del 9-12-99 il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo ha comunicato che il Consiglio Comunale, utilmente convocato per il 6-12-99, per mancanza del numero legale non ha proceduto alla ratifica o reiezione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 10-11-99 e, contestualmente, ha chiesto il rinnovo della procedura.

In ragione di quanto sopra, attesa la decadenza dell’efficacia della relativa sottoscrizione avvenuta come già detto il 10-11-99 e non rilevandosi motivi ostativi all’accoglimento della istanza del Sindaco di Castrignano del Capo in quanto conforme ai dettati delle LL.RR. 34/94 e 8/98, si propone alla Giunta Regionale la conferma della delibera G.R. n. 1434 del 15-10-99 che qui per economia espositiva si intende integralmente trascritta e riportata e la conseguente autorizzazione al Presidente della giunta alla risottoscrizione dell’Accordo di Programma nei termini e contenuti dello schema di Accordo di Programma, allegato alla stessa delibera G.R. 1434/99.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 - COMMA 4° - lettera e) - DELLA L.R. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di accogliere l’istanza del Sindaco di Castrignano del Capo finalizzata alla risottoscrizione dell’accordo di programma di cui alla delibera G.R. n. 1434/99.
- di confermare, in conseguenza, la delibera G.R. n. 1434 del 15-10-99 nei suoi contenuti formali e sostanziali che per economia espositiva si intendono integralmente trascritti
- di autorizzare per le considerazioni di cui alla narrativa che precede il Presidente della G.R. alla risottoscrizione dell’A.d.P. ai sensi della L.R. n. 34/94 e L.R. n. 8/98, come richiesto dal Sindaco di Castrignano del Capo per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico vigente da parte della ditta “MESSAPIA s.r.l.” di un villaggio turistico in loc. “MASSERIA LI TURCHI” in Castrignano del Capo quale riproposizione dell’A.d.P. già sottoscritto in data 10-11-99 tra il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo e il Presidente G.R., giusta delibera G.R. n. 1434/99.
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 1999, n. 2041

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n. 136/99 - art. 11 - e legge 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione del Comune di Lecce di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: “Dinvest s.p.a.”.

L’Assessore Regionale all’Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“L’art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art. 18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7 - bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, ai sensi della legge n. 136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art. 2 della legge 23-12-1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 18 del D.L. 13-5-91 n. 152, convertito nella legge 12-7-91 n. 203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale la nota n. 801/99 del 24-06-1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti o i successivi dinieghi prefettizi aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

In particolare, con la suindicata nota n. 801/99, il Segretariato Generale del C.E.R. ha evidenziato, in ordine ai programmi edilizi già localizzati nella Provincia di Bari i seguenti aspetti:

- la particolare problematica riguardante gli interventi interessanti la provincia di Bari, ove si è verificato che, ad una positiva attestazione da parte del Prefetto, abbia fatto seguito un diniego alla necessità di realizzare insediamenti edilizi con le procedure dell'art. 18 della legge n. 203/91 e, più di recente, un assenso parziale che di fatto comporta un ridimensionamento dei programmi a suo tempo presentati ed ammessi a finanziamento;
- un simile pronunciamento da parte dell'autorità prefettizia fa venire meno uno dei presupposti in relazione al quale si è successivamente sviluppato il procedimento amministrativo. In particolare, la formalizzazione in sede locale degli accordi di programma e/o delle convenzioni urbanistiche aventi evidentemente per oggetto "la localizzazio-

ne ed i contenuti urbanistici dei programmi" perde efficacia in quanto, per aderire alle indicazioni del Prefetto, occorre ridurre il numero dei programmi per quel territorio provinciale o attribuire a ciascun programma un numero di alloggi non marginalmente inferiore;

- in relazione alle precedenti considerazioni, è stato trasmesso in allegato, per i successivi adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136 un elenco comprendente anche tali programmi.

La suddetta nota n. 801/99 in data 6-8-1999 veniva inviata dalla Presidenza della G.R. all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per gli adempimenti di competenza.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, stante le disposizioni della citata legge n. 136/99, che prevede la ratifica degli Accordi di Programma nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del Segretariato Generale del C.E.R., con proprie note datate 3-9-1999, ha inviato, ai soggetti proponenti e attuatori inclusi nel suddetto elenco, copia della nota ministeriale n. 801/99 con invito a comunicare allo stesso Assessorato le eventuali decisioni in merito.

La predetta nota ministeriale, è stata inviata - anche - per opportuna e doverosa conoscenza, al Sig. Prefetto ed al Sindaco del Comune rispettivamente competenti per il territorio interessato dall'elenco delle proposte di cui trattasi.

La richiesta di cui sopra, scaturisce dalle disposizioni dell'art. 11 della legge 136 del 30 Aprile 1999 che prevede per il Presidente della G.R. la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore e proponente e con il Sindaco territorialmente competente di provvedere sia alla definizione dell'Accordo di Programma secondo la originaria localizzazione sia di rilocalizzare in ambito regionale lo specifico programma proposto.

In data 22-10-99 il Presidente della G.R. ha delegato l'Assessore Regionale all'Urbanistica alla indizione di apposite Conferenze di Servizi finalizzate all'accertamento dei presupposti giuridici, amministrativi ed urbanistici sottesi alla sottoscrizione dei prescritti Accordi di Programma.

In data 4-11-1999 con nota prot. n. 1320/99 il Segretariato Generale del C.E.R. ha trasmesso all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le schede di prefattibilità relative ai programmi, di cui all'elenco allegato alla nota ministeriale n. 801/99, contenute nei fascicoli presso lo stesso C.E.R.

Al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previsto dall'art. 11 della legge n. 136/99, relativo alla realizzazione del programma di edilizia residenziale - ex art. 18 della legge n. 203/91, interessante la Provincia di Bari, proposto dal soggetto attuatore o proponente come da comunicazione prot. n. 801/99 del 24-6-99 del Ministero dei LL.PP., è stata convocata, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge n. 142/90, il giorno 10-11-1999, apposita Conferenza di servizi a cui, tra l'altro, hanno partecipato:

- il Prefetto della Provincia di Bari;
- il Presidente dell'I.A.C.P. di Bari (soggetto proponente).

In sede di conferenza di servizi, come si rileva dal verbale - in atti - il Presidente dell'I.A.C.P. di Bari ha manifestato la possibilità di confermare nel Comune di Bari la realizzazione dei programmi costruttivi individuati dai nn. 287/15 e 286/16, nonché il programma individuato con il n. 11/405 interessante il Comune di Palo del Colle. Lo stesso Istituto si è riservata la possibilità di rilocalizzare in altra Provincia, i programmi costruttivi contraddistinti dai nn. 14/288 e 291/175.

Con successiva nota datata 23-11-1999 prot. 7095 l'I.A.C.P. di Bari ha comunicato all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, che la società DINVEST S.p.A. (convenzionata con lo stesso I.A.C.P. per l'attuazione dei programmi costruttivi in argomento) aveva manifestato, giusta nota inviata il 19-11-99, la propria volontà di rilocalizzare i programmi di intervento contraddistinti dai nn. 14/288 e 291/175 in altri ambiti provinciali della Regione Puglia.

Pertanto con la stessa nota veniva confermato dall'I.A.C.P. di Bari quanto già anticipato in sede di Conferenza di Servizi tenutasi il 10-11-1999, dichiarandosi, altresì, l'intento di voler rilocalizzare i suddetti due programmi integrati (n. 291/175 progettato sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia e n. 288/14 progettato nel comune di Bari-Loseto) in altri ambiti provinciali della Regione Puglia.

Con nota, acquisita al prot. gen. n. 50845 in data 3-11-1999, la società DINVEST S.p.A. ha chiesto al Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 11, 1° comma della legge 30-4-1999 n. 136 la rilocalizzazione del programma integrato n. 291/175 nel territorio comunale di Lecce e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma.

In ordine a quanto sopra, in data 26-11-1999 il Consiglio Comunale di Lecce con atto n. 163, ha tra l'altro deliberato:

- di adottare il programma costruttivo rivolto alla realizzazione di complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 80 di edilizia sovvenzionata, n. 40 di edilizia agevolata e n. 180 di edilizia convenzionabile) e di 108.886 mc. di edilizia non residenziale, per un volume complessivo di mc. 216.886.

Il programma costruttivo di cui al precedente punto è localizzato su un'area di estensione complessiva pari a mq. 147.807, la cui perimetrazione è individuata su planimetria catastale in scala 1:2.000, riportato in allegato A, e corredata dagli elenchi catastali delle proprietà interessate, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115, convertito dalla legge 27 giugno 1974 n. 247.

L'indicazione dell'area d'intervento, di cui al precedente punto, è effettuata ai sensi dell'art. 51 della legge 22-10-1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubbli-

ca utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma d'intervento adottato.

- di delegare il Sindaco alla stipula con il Presidente della Giunta Regionale, dell'accordo di programma, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 nono comma della legge 15 febbraio 1990 n. 25 e dell'art. 27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142, costituisce variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché al Programma Pluriennale d'Attuazione vigente.

La Prefettura di Lecce ha inviato propria nota n. 1750 - 14.2/GAB dell'1-12-1999 con la quale il Prefetto ha confermato che permangono, nel Comune Capoluogo, le condizioni per realizzare interventi ai sensi della citata legge, come a suo tempo comunicato con telegramma n. 1750-14.2/GAB del 12-5-1992 diretto al Ministero dei LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle disposizioni della legge statale n. 136/99 si ritiene necessario prioritariamente evidenziare quanto segue:

- l'art. 11 della l.s. 136/99 consente la riattivazione dell'iter di cui alla legge 203/91 - art. 18 - per la realizzazione di quegli interventi per i quali sono pendenti i procedimenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi costruttivi già proposti in sede di prima attuazione.

Con la nota prot. 801/99 il C.E.R. ha incluso tra i procedimenti pendenti anche l'intervento in questione, a seguito del diniego del Prefetto di Bari, da assoggettare quindi alle procedure dell'art. 11 della legge n. 136/99.

- L'art. 11 della legge 136/99 consente sia al soggetto attuatore che al soggetto proponente, in tal senso equiparandoli, e d'intesa con l'Amministrazione Comunale competente, la richiesta di accordo di programma, anche previa rilocalizzazione dell'intervento: fattispecie questa proposta in questa sede, tenuto conto della comunicazione dell'I.A.C.P. di Bari giusta nota n. 7095/99.

Con la nota prot. 801/99 il C.E.R. ha evidenziato che in base all'art. 11 - comma 2 - della legge 136/99, gli accordi di programma non ratificati entro centotanta giorni dalla data di ricevimento della predetta nota sono esclusi dal finanziamento.

Sulla scorta di quanto evidenziato dal C.E.R., in ordine ai termini assegnati alla Regione, e tenuto conto che la stessa nota risulta acquisita al protocollo n. 10979 del 30-07-99 della Segreteria della Presidenza della G.R., è possibile sottoporre alla Giunta Regionale il presente provvedimento.

Precisato quanto innanzi in merito agli aspetti amministrativi, dall'esame degli atti, trasmessi con nota prot. 59361/99 del 16-12-1999, si è riscontrato che la proposta di intervento in oggetto, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 80 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 40 alloggi di edilizia agevolata e n. 180 di edilizia convenzionata) e di 108.886 mc. di edilizia non residenziale.

Le aree interessate dall'intervento, di che trattasi, della superficie complessiva di mq. 147.807,00, riportate in catasto alle particelle nn. 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 e 483 del foglio n. 229, nel P.R.G. vigente del Comune di Lecce risultano per la quasi totalità come zona "E1 - verde agricolo", ed in minima parte come zona "F33 - parco attrezzato urbano".

Le stesse aree sono connesse ad un ambito territoriale oggetto d'interventi infrastrutturali quali:

- grande viabilità (tangenziale est - in corso di realizzazione);

- Cittadella dei servizi (mercati, uffici, strutture sanitarie, ecc.);
- impiantistica sportiva (palazzetto dello sport, stadio di via del Mare);
- interventi residenziali ed artigianali-commerciali.

La stessa zona dal punto di vista delle urbanizzazioni primarie è già servita da una rete viaria e dai principali impianti a rete in fase di completamento, per la presenza di esistenti insediamenti edilizi e in fase di completamento, come si rileva dalla relazione tecnica in atti. L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

DATI GENERALI

		DATI SCHEDA	DATI PROGETTO
— Superficie area d'intervento	mq.	40.000	143.807
— Abitanti previsti	n.	1.080	1.125
— Densità territoriale	Ab/Ha	270	82,07
— Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	3,58	1,58
— Superficie per l'edilizia residenziale	mq.	30.000	30.000
— Superficie per l'edilizia non residenziale	mq.	8.750	27.222
— Cubatura residenziale	mc.	108.000	108.000
— Cubatura non residenziale	mc.	35.000	108.886

AREE A STANDARDS:

— Area a verde pubblico	mq.	8.000	16.384
— Area per attrezzature comunali	mq.	4.000	6.727
— Area attività sportive	mq.	15.000	18.939
— Area commerciale e svago	mq.	10.606	21.004
Totale superfici aree pubbliche	mq.		63.054

Dal confronto tra i dati riportati nel progetto di ricalizzazione dell'intervento e quelli contenuti nella scheda agli atti del C.E.R. si rileva la conferma del numero degli alloggi previsti rispettivamente per edilizia residenziale libera convenzionata, sovvenzionata ed agevolata, con correlate volumetrie; è previsto, invece, un'aumento considerevole della volumetria afferente l'edilizia non residenziale (rispettivamente edilizia destinata ad attività commerciali, ad attività direzionali e artigianali); sono previste aree destinate a standards pubblici ex D.M. n. 1444/68 per complessivi mq. 63.054, con una dotazione di 56 mq. per abitante circa. Il tutto riferito ad una maggiore superficie territoriale (mq. 143.807,00) rispetto a quella originaria (mq. 40.000,00) e con una minore densità territoriale.

In relazione a quanto prospettato dalla Società DINVEST S.P.A. si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Lecce di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Dal punto di vista tecnico-urbanistico quanto innanzi comporta variante allo strumento urbanistico vigente atteso che le aree interessate dall'intervento mutano destinazione da verde agricolo e servizi a zona destinata ad insediamenti di tipo residenziale, commerciale e artigianale secondo la zonizzazione prevista dal pro-

getto urbanistico-edilizio e con indici e parametri rivenerenti dallo stesso progetto in atti, sopra riportati.

In ordine agli aspetti urbanistici, con relazione - in atti - del 28-12-1999 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue: "La scelta della localizzazione dell'intervento, proposta in variante rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale, ha tenuto conto delle destinazioni urbanistiche delle aree interessate, classificate in massima parte come zona agricola "E1" ed in minima parte come zona "F33 parco attrezzato urbano", si coordina e si integra con il disegno urbanistico dello stesso P.R.G. ed infatti detta localizzazione è stata operata alla luce del contesto urbanistico nel quale si inserisce, giacché si inquadra in un ambito territoriale ampiamente urbanizzato ed in via di urbanizzazione; l'intervento, infatti, rimarrà compreso (secondo la proposta progettuale riportata negli elaborati grafici) all'interno di una maglia urbana definita a nord dalla via De Mura ed ad est dalla realizzando arteria di collegamento della tangenziale est.

Va infine sottolineato che a tutt'oggi permangono, nel capoluogo, le condizioni per realizzare programmi integrati di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle leggi 12-7-1991 n. 203 - art. 18 e 30-4-1999 n. 136, art. 11, come peraltro confermato dal Prefetto di Lecce con nota 1-12-1999 prot. N. 1750 - 14.2/Gab. allegata in atti, ed in proposito non potrà non evidenziarsi che il dimensionamento proposto è strettamente corre-

lato alle finalità della legge 203/91 e pertanto non può tener conto dei criteri fissati dalla deliberazione di G.R. n. 6320/89 proprio in virtù della eccezionalità dell'intervento.

Va comunque evidenziata la necessità che, in sede di definitiva approvazione del programma in oggetto, lo schema di convenzione sia integrata nel modo seguente:

- Standards residenziali (22,5 mq/ab)
Sia lasciata all'Amministrazione Comunale la facoltà di definire l'esatta localizzazione e destinazione d'uso delle aree oggetto di cessione gratuita per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.
- Standards attrezzature commerciali (80% S.U.)
Dovranno essere individuate con precisione le aree destinate a parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato che saranno realizzate dal soggetto proponente e successivamente cedute gratuitamente all'Amministrazione.
- Un'ultima puntualizzazione si impone relativamente alla realizzazione di una multisala a più livelli, la cui previsione pur non specificatamente contenuta nella normativa di P.R.G., trova comunque fondamento e ragione all'interno di un ambito territoriale più ampio di quello comunale."

Fermo restando quanto innanzi evidenziato dall'Amm.ne Com.le di Lecce, con riferimento alle volumetrie non residenziali (mc. 108.886) va rilevato che le stesse sono in esubero rispetto a quanto proposto nel programma costruttivo originario (mc. 35.000).

In proposito, pur condividendosi la volontà espressa dal Consiglio Comunale di Lecce delibera n. 163 del 26-11-1999 e i successivi elementi integrativi richiamati nella citata azione tecnica comunale del 28-12-1999, si ritiene necessario prescrivere che le suddette volumetrie non residenziali siano contenute nell'ambito dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 17-1-1992 di indizione del confronto pubblico concorrenziale per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 203/91, salvo diversa determinazione del C.E.R.

Tutto ciò premesso, ed alla luce degli atti trasmessi e degli ulteriori elementi integrativi forniti dall'Amm.ne Com.le, come innanzi riportati, si ritiene la variante in questione ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico atteso che non configge, per ubicazione, per capacità insediative e dotazione di aree pubbliche e servizi, con il disegno complessivo del P.R.G. di Lecce; il tutto con l'introduzione negli atti delle integrazioni riguardanti lo schema di convenzione e della prescrizione inerente il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 17-1-1992 per le volumetrie non residenziali.

In particolare nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue: all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residen-

ziali secondo le disposizioni di cui all'art. 5 - punti 1 e 2 - dello stesso D.M. n. 1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.

Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Lecce nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Lecce di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento fa salvi eventuali ulteriori vincoli territoriali insistenti sulle aree in questione, per i quali, ove sussistenti, vanno richiesti i prescritti pareri e/o nulla osta ai sensi di legge.

Infine si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98." Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntual-

mente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della l.r. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/191 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di Lecce di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

REGIONE PUGLIA

SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore Prof. Salvatore DI STASO, e il Comune di Lecce, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, on. Adriana POLI BORTONE per l'attuazione dei programmi di intervento di cui all'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, stipulato ai sensi dell'art. 8 primo comma del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 e legge 136 Aprile 1999

Premesso che

a) l'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrative”, promuove

e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

- b) ai sensi del secondo comma dello stesso art. 18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata;
- c) per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;
- d) la procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992;
- e) in attuazione e nei termini del quarto comma dell'art. 8 del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, il Segretario generale del CER ha provveduto, con nota del 30 dicembre 1993, alla trasmissione al Presidente della Giunta Regionale dell'elenco di cui alla precedente lett. d) e di conseguenza la Regione Puglia ha provveduto, in ordine a quanto richiesto, agli adempimenti di competenza;
- f) In data 28-07-1999 è pervenuta alla Presidenza di questa Regione Puglia la nota del ministero LL.PP. - Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale - n. 801/99 del 24-06-1999 contenente “l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti, in adempimento dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136;
- g) l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, delegato per competenza, stante le disposizioni della citata legge n. 136/99, con nota datata 3-9-1999 prot. 10378/1 ha inviato, al soggetto proponente - Istituto Autonomo Case Popolari di Bari - incluso nel suddetto elenco, copia della nota ministeriale n. 801/99 con invito a comunicare le eventuali decisioni in merito;
- h) la richiesta di cui sopra, si basava sulla circostanza che l'art. 11 della legge 136 del 30 Aprile 1999 consente al Presidente della G.R. la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco territorialmente competente, di provvedere anche alla rilocalizzazione in ambito regionale del programma;
- i) il programma in oggetto è ricompreso nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Segretario generale del CER con nota 801/99;

- j) il programma in oggetto ha n. di progetto 291/175 con soggetto proponente l'istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
- k) il programma di che trattasi era localizzato nel Comune di Ruvo di Puglia (BA);
- l) in data 22-10-1999 il Presidente della G.R. ha delegato il competente Assessore all'Urbanistica alla indizione di apposite Conferenze di Servizi finalizzate all'accertamento dei presupposti giuridici, amministrativi ed urbanistici sottesi alla sottoscrizione dei prescritti Accordi di Programma.
- m) Al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previsto dall'art. 11 della legge n. 136/99, relativo alla realizzazione del programma di edilizia residenziale - ex art. 18 della legge n. 203/91, interessanti la provincia di Bari, proposto dal soggetto attuatore o proponente in indirizzo, giusta comunicazione prot. n. 801/99 del 24-6-99 del Ministero dei LL.PP., è stata convocata, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge n. 142/90, per il giorno 10-11-1999 alle ore 16,30, apposita Conferenza di servizi, a cui, tra l'altro, hanno partecipato:
- il Prefetto della Provincia di Bari;
 - il Presidente dell'I.A.C.P. di Bari (soggetto proponente).
- o) In sede di conferenza di servizi, come si rileva dal verbale - in atti - il Presidente dell'I.A.C.P. di Bari ha manifestato la possibilità di confermare nel Comune Capoluogo la realizzazione dei programmi costruttivi individuati dai nn. 287/15 e 286/16, nonché il programma individuato con il n. 11/405 interessante il Comune di Palo del Colle. Lo stesso Istituto si è riservata la possibilità di rilocalizzare in altra Provincia, i programmi costruttivi contraddistinti dai nn. 14/288 e 291/175.
- p) Con successiva nota datata 23-11-1999 prot. 7095 l'I.A.C.P. di Bari ha comunicato all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, che la società DINVEST S.p.A. (convenzionata con l'istituto per l'attuazione dei programmi costruttivi in argomento) ha manifestato, giusta nota inviata il 19-11-99, la propria volontà di rilocalizzare i programmi di intervento contraddistinti dai nn. 14/288 e 291/175 in altri ambiti provinciali della Regione Puglia. Pertanto con la stessa nota veniva confermato quanto già anticipato in sede di Conferenza di Servizi tenutasi il 10-11-1999, dichiarandosi, altresì, l'intento di voler rilocalizzare i suddetti due programmi integrati (n. 291/175 progettato sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia e n. 288/14 progettato nel comune di Bari-Loseto) in altri ambiti provinciali della Regione Puglia.
- q) Con nota, acquisita al prot. gen. N. 50845 in data 3-11-1999, la società DINVEST S.p.A. ha chiesto al Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 11, 1° comma della legge 30-4-1999 n. 136 la rilocalizzazione del programma integrato n. 291/175 nel territorio comunale di Lecce e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione

ne dell'eventuale Accordo di Programma.

- r) In ordine a quanto sopra, in data 26-11-1999 il Consiglio Comunale di Lecce con atto n. 163, ha tra l'altro deliberato:
- di adottare il programma costruttivo rivolto alla realizzazione di complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 80 di edilizia sovvenzionata, n. 40 di edilizia agevolata e n. 180 di edilizia convenzionabile) e di 108.886 mc. di edilizia non residenziale, per un volume complessivo di mc. 216.886.
- Il programma costruttivo di cui al precedente punto è localizzato su un'area di estensione complessiva pari a mq. 147.807, la cui perimetrazione è individuata su planimetria catastale in scala 1:2.000, riportato in allegato A, e corredata dagli elenchi catastali delle proprietà interessate, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto-legge 2 maggio 1974 n. 115, convertito dalla legge 27 giugno 1974 n. 247.
- L'indicazione dell'area d'intervento, di cui al precedente punto, è effettuata ai sensi dell'art. 51 della legge 22-10-1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma d'intervento adottato.
- di delegare il Sindaco alla stipula con il Presidente della Giunta Regionale, dell'accordo di programma, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 nono comma della legge 15 febbraio 1990 n. 25 e dell'art. 27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142, costituisce variante agli strumenti urbanistici generati ed attuativi, nonché ai Programma Pluriennale d'Attuazione vigente.
- s) La Prefettura di Lecce ha inviato propria nota n. 1750-14.2/GAB dell'1-12-1999 con la quale il Prefetto conferma che permangono, nel Comune Capoluogo, le condizioni per realizzare interventi ai sensi della citata legge, come a suo tempo comunicato con telegramma n. 1750-14.2/GAB del 12-5-1992 diretto al Ministero dei LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale.

CONSIDERATO

- a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25;
- b) che il nono comma dell'art. 8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22

ottobre 1971 n. 865 che, pertanto, non impone né le procedure né i limiti previsti dallo stesso art. 51, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;

- c) che, al solo fine di adottare i provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), e la eventuale determinazione della variante urbanistica, l'art. 11 della legge n. 136/99 prevede che il Presidente della Giunta Regionale, promuova la conclusione di un accordo di programma, da stipulare ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da ratificare da parte del Consiglio Comunale entro 180 giorni dalla comunicazione del Segretariato Generale del C.E.R.;
- d) che in relazione alle disposizioni dell'art. 11 della legge 136/99 relative ai termini di ratifica dell'Accordo di Programma, il C.E.R. con la citata nota 801/99 ha evidenziato che i termini di 180 giorni per la ratifica decorrono dalla data di ricevimento della stessa nota 801/99 e quindi dal 30-7-1999, data di acquisizione al protocollo della Presidenza della Giunta Regionale;
- e) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'accordo di programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

- a) che nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Segretariato generale del CER con nota 801/99 è inserito, con numero di identificazione 291/175, la proposta di intervento proposto dal soggetto denominato Istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
- b) che l'I.A.C.P. di Bari ha manifestato con nota prot. 7095 del 23-11-1999 la volontà di localizzare in altro ambito provinciale della Regione Puglia, tra l'altro, il programma n. 291/175 progettato in origine nel territorio di Ruvo di Puglia (BA);
- c) che il soggetto attuatore del suddetto programma 291/175, società D'INVEST S.p.A., avvalendosi della facoltà concessa dalla l.s. 136/99 - art. 11 - ha richiesto al Comune di Lecce con nota acquisita al prot. gen. N. 50845 in data 3-11-1999, la rilocalizzazione del programma integrato n. 291/175 nel territorio comunale di Lecce e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma.
- d) che la scheda di prefattibilità costituente la proposta di intervento di cui precedente lett. a) è stata dal CER resa disponibile per la visione e la valutazione delle Amministrazioni firmatarie del presente accordo di programma;
- e) che la proposta di intervento in oggetto, come ri-

sulta degli stessi elaborati, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 80 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 40 alloggi di edilizia agevolata e n. 180 di edilizia convenzionata) e di 108.886 mc. di edilizia non residenziale;

- f) che le aree interessate dall'intervento di che trattasi, nel P.R.G. vigente risultano tipizzate per la quasi totalità come zona "E1" - verde agricolo, ed in minima parte come zona "F33 - parco urbano attrezzato";
- f) che per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:
- Tav. A - Relazione Tecnica;
 - Tav. n. 1 - Stalcio Catastale - Area d'intervento - Superfici - scala 1:2.000;
 - Tav. n. 2 - Progetto su catastale - progetto su P.R.G. - scale 1.2.000 - 1:5.000;
 - Tav. n. 3 - Progetto - scala 1:1.000;
 - Tav. n. 4 - Aree per standards - scala 1:1.000;
 - Tav. n. 5 - Planovolumetria - scala 1:1.000;
- Schema di convenzione.

VISTA

- La circolare CER prot. n. 3578/A del 7 marzo 1994 con la quale sono stati forniti criteri ed indirizzi applicativi per la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203;
- la deliberazione n. . . . del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Sindaco del Comune di Lecce ai sensi della l.s. n. 142/90 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.
2. In attuazione dell'art. 8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 e ai sensi dell'art. 11 della legge 30-4-1999 n. 136, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.
3. È preso atto del Programma di intervento di cui al n. di identificazione 291/75 dell'elenco trasmesso dal Segretario generale del CER, giusta nota

801/99 del 24 giugno 1999, come modificato nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. . . . del

4. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 - punto 1 e 2 - dello stesso D.M. n. 1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
 5. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
 6. Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Lecce nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:
 - quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
 - l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
 - la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
 - il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.
- Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.
7. L'indicazione della variata area di intervento che dovrà essere espressamente accettata dall'Amministrazione comunale con la delibera di C.C. di ratifica del presente Atto, è effettuata ai sensi degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma di intervento adottato.
 8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e dell'art.27

quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti ed adottati, nonché al Programma pluriennale di attuazione.

9. Al fine di rendere definitivi (esecutivi) gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Lecce entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione; la delibera del consiglio comunale potrà contenere la dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi di legge. Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente.
10. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune di Lecce rilascia entro 60 gg. dalla data presentazione della domanda di concessione e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, la concessione edilizia al soggetto affidatario, laddove le condizioni preliminari (Convenzione con il CER, Convenzione con il Comune di cui al precedente punto 4, acquisizione del finanziamento, esibizione del titolo di proprietà di tutte le aree di cui all'intervento proposto) siano state tutte formalmente conseguite. Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni - resi obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Nel caso in cui il presente accordo di programma non abbia attuazione ovvero l'intervento non sia eseguito e il soggetto affidatario non stipuli la convenzione con il CER, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e conseguentemente l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
12. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico, dell'amministrazione Regionale.
13. Il Comune di Lecce provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento, costituendo detta accettazione formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti innanzi alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 136/99.

Bari, lì

Il Sindaco del Comune
di Lecce
on. Adriana Poli Bortone

Il Presidente della
Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso